





**l'Unione Triveneta dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati**

presenta

**Vademecum in materia di
PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
nei giudizi civili e penali**

**A cura della
Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato,
la Difesa d'ufficio e le problematiche carcerarie**

**Prefazioni di
Mauro Pizzigati, Guido Alpa, Monica Gazzola**


experta
edizioni



Experta Edizioni offre a tutti i
CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI D'ITALIA

la possibilità di ordinare, solo ed esclusivamente entro il 23 Aprile 2009,
 il presente volume al prezzo unitario di Euro 3,12, concordato con il
 "CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE".

Sarà sufficiente compilare il seguente format ed inviarlo via Fax allo
 054333769 o 054329068.

Ragione sociale del committente
 C.F. P.IVA
 Indirizzo
 Città Cap
 Nome referente
 tel. fax

Pagamento BB. 30 gg. fine mese

Fornitura del volume	Quantità	Importo
Vademecum in materia di patrocinio a spese dello stato nei giudizi civili e penali	€ 3,12 (iva e trasp.comp.) cadauno

TOTALE €

Condizioni di vendita: Tutti gli ordini sono accettati salvo approvazione di Experta s.p.a.. Si attua la direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali come attuata dal D.Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50. In caso di controversie il foro competente è quello di Forlì. Al presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi collegate.

Data/2009

FIRMA E TIMBRO DEL COMMITTENTE _____

La informiamo che il trattamento dei dati personali - come stabilito dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") - sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio libri e fatturazione. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire la spedizione dei libri ordinati, e la fatturazione dell'importo. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento è Experta spa, C.so della Repubblica, 144 - 47100 Forlì. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Firma per consenso _____

Experta S.p.A.
 Corso della Repubblica 144, 47100 Forlì
 Tel. 0543.370355 - Fax 0543.33769
 www.experta.it - info@experta.it

© Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati
 ISBN 978-88-6021-173-6



SOMMARIO

Prefazione di Mauro Pizzigati	IX
Presentazione di Guido Alpa	XI
Introduzione di Monica Gazzola	XIII

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REQUISITI DI REDDITO – VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REDDITO – ART. 76, T.U.S.G.

<i>a cura dell'avv. Marco Fazzini, delegato COA Trieste</i>	3
1. Premessa	3
2. Poteri e doveri dell'Ordine in merito alla valutazione dei requisiti di reddito	4
3. Il 1° comma, art. 76, T.U.S.G.	4
3.1 La presentazione della dichiarazione dei redditi	4
3.2 Presentazione dell'ultima dichiarazione per periodi d'imposta risalenti nel tempo	5
3.3 Peggioramento delle condizioni reddituali rispetto all'ultima dichiarazione	6
4. Il 2° comma, art. 76, T.U.S.G.	8
4.1 Questioni generali	8
4.2 L'elevazione del limite di reddito di cui all'art. 92, T.U.S.G.	9
5. Il 3° comma, art. 76, T.U.S.G.	10
5.1 Problemi teorici e pratici	10
5.2 Casistica	12
5.3 La "no tax area" e il limite di reddito imponibile nei periodi d'imposta 2003–2006	14
6. Il 4° comma dell'art. 76, T.U.S.G.: rinvio	16
7. Il comma 4–bis dell'art. 76, T.U.S.G.: rinvio	16
Allegati	18

CAPITOLO SECONDO IPOTESI DI DEROGA ALL'OBBLIGO DI CUMULO DEI REDDITI DI FAMILIARI CONVIVENTI – ART. 76, 4° COMMA, T.U.S.G. <i>a cura degli avv.ti Antonio Lovisetto e Michele Godina,</i> <i>delegati COA Padova</i>	23
CAPITOLO TERZO CONVERSIONE DI CAUSA DI SEPARAZIONE CONIUGALE GIUDIZIALE IN CONSENSUALE – ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE – TRANSAZIONE ED ESTINZIONE DELLA CAUSA – CONTROVERSIE CC.DD. TRANSFRONTALIERE <i>a cura dell'avv. Sandra Bortoluzzi, delegato COA Venezia</i>	25
1. Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di separazione personale. È sempre ammesso al beneficio colui che, incardinato il ricorso per la separazione personale giudiziale, giunga poi ad una separazione consensuale?	25
2. Ammissibilità del beneficio in ipotesi di attività stragiudiziale	26
3. Transazione, estinzione e abbandono della causa. La rivalsa dello stato – Artt. 132, 133 e 134 T.U.	26
4. Patrocinio a spese dello stato nelle controversie transfrontaliere – D.Lgs. 116/2005	29
CAPITOLO QUARTO LA DELIBAZIONE DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE – ART. 126, T.U.S.G. <i>a cura dell'avv. Sandra Bortoluzzi, delegato COA Venezia</i>	31
1. Giudizio di non manifesta infondatezza. Art. 126 D.P.R. 115/2002	31
CAPITOLO QUINTO INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE COMPETENTE – ART. 124, T.U.S.G. <i>a cura dell'avv. Mario Fiorella, delegato COA Vicenza e</i> <i>dell'avv. Marco Fazzini, delegato COA Trieste</i>	33
CAPITOLO SESTO L'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI DI CUI ALL'ART. 80, T.U.S.G. – CRITERI D'INSERIMENTO <i>a cura dell'avv. Paola Ciarocchi, delegato COA Vicenza</i>	35
CAPITOLO SETTIMO NOMINA DI SOSTITUTO PROCESSUALE NEL PROCEDIMENTO PENALE – MODIFICHE AL TESTO UNICO RECATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE DEL C.D. "PACCHETTO SICUREZZA" (L. 24.7.2008 N. 125) <i>a cura dell'avv. Sandra Bortoluzzi, delegato COA Venezia</i>	37
1. Nomina di sostituto processuale nel procedimento penale	37

2. Le modifiche introdotte dal cosiddetto “pacchetto sicurezza”: legge 125/2008	38
--	----

CAPITOLO OTTAVO

**LIQUIDAZIONE A CARICO DELLO STATO DEI COMPENSI
PER I DIFENSORI DI STRANIERI NEI PROCEDIMENTI DI
CONVALIDA D’ESPULSIONE E TRATTENIMENTO IN C.I.E.
E DI RICORSO AVVERSO DECRETO D’ESPULSIONE –
ART. 142 T.U.S.G.**

<i>a cura dell’avv. Marco Fazzini, delegato COA Trieste</i>	41
---	----

1. L’evoluzione normativa	41
2. La liquidazione a carico dello Stato e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato	42
3. Le modalità della liquidazione	43
4. L’iscrizione del difensore nell’elenco di cui all’art. 81 T.U.S.G.	44

PARTE SECONDA

CAPITOLO NONO

**FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ELENCO
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA – VERSIONI
IN LINGUA FRANCESE, INGLESE E TEDESCA**

<i>a cura dell’avv. Paola Ciarocchi, delegato COA Vicenza e degli avv.ti Carla Broccardo e Andrea Pallaver, delegati COA Bolzano</i>	49
--	----

CAPITOLO DECIMO

**MODELLO DI SUNTO DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO IN
MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA
CIVILE E PENALE – VERSIONE IN LINGUA TEDESCA**

<i>a cura dell’avv. Carla Broccardo e dell’avv. Andrea Pallaver, delegati COA Bolzano</i>	63
---	----

CAPITOLO UNDICESIMO

**FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO**

<i>a cura dell’avv. Ludovica Silei, delegato COA Pordenone</i>	77
--	----

CAPITOLO DODICESIMO

**TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI
DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO IN MATERIA PENALE**

<i>a cura dell’avv. Rosi Toffano, delegato COA Udine e dell’avv. Marco Fazzini, delegato COA Trieste</i>	79
--	----

**CAPITOLO TREDICESIMO
TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI
DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO IN MATERIA CIVILE**

a cura dell' avv. Paolo Bogoni, delegato COA Verona

85

PREFAZIONE

L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ha, da sempre, molto a cuore gli aspetti della qualità del prodotto professionale degli Avvocati come elemento qualificante del patrocinio a spese dello stato: istituto fortemente voluto dall'Avvocatura per garantire un servizio effettivo a una Giustizia a favore del Cittadino.

Il coordinamento dei nostri sedici Consigli dell'Ordine del Triveneto (prima ancora che dei Collegli iscritti nei tre Distretti delle tre Venezie) è un punto di forza e di orgoglio dell'Unione.

Una prima uscita del Vademecum qualche anno fa, su idea della Commissione, già da allora presieduta abilmente da Monica Gazzola, si è rivelata subito preziosa per il lavoro quotidiano dei Consiglieri dell'Ordine, che devono esaminare domande di ammissione dei Cittadini e richieste di liquidazione delle parcelle dei Collegli.

Oggi si è sentito il bisogno di un aggiornamento, dopo quasi otto anni dall'entrata in vigore della normativa, destinato ai Consiglieri dell'Ordine, ma anche ai Magistrati e agli Avvocati che assistono persone che beneficiano del patrocinio a spese dello stato, dopo un incessante susseguirsi di interpretazioni.

Ciò si è reso possibile con un lavoro di squadra davvero unico, del quale ha dato prova la nostra Commissione che, formata da Collegli di tutti i Fori del Triveneto, hanno saputo interagire con l'unico scopo di porgere un prodotto di grande fattura con puro spirito di servizio.

Voglio ricordarli e ringraziarli a titolo personale e dell'Unione, sapendo di poter contare su di loro anche per un ambizioso progetto che ci accingiamo a mettere in cantiere: la proposta di una normativa migliorativa dell'attuale, da veicolare al Consiglio Nazionale Forense, che ringrazio sinceramente per aver concesso il patrocinio alla presente iniziativa, oltre che per aver contribuito attivamente a stampa e diffusione.

Ringrazio, quindi, i Collegli avv.ti Marco Fazzini (TS), Antonio Lovisetto (PD), Michele Godina (PD), Sandra Bortoluzzi (VE), Mario Fiorella (VI), Paola Ciarocchi (VI), Carla Broccardo (BZ), Andrea Pallaver (BZ), Ludovica Silei (PN), Rosi Toffano (UD) e Paolo Bogoni (VR). Esprimo, infine, un affettuoso ringraziamento a Monica Gazzola per la sua guida e al Segretario dell'Unione Marco Vianello per aver da sempre creduto in queste iniziative, impegnandosi, poi, in prima persona per renderle possibili.

*19 marzo 2009
Mauro Pizzigati
Presidente dell'Unione Triveneta dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati*



PRESENTAZIONE

Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto con favore l'iniziativa dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di riproporre una aggiornata guida alla conoscenza e alla applicazione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato dopo la positiva esperienza del primo vademecum del 2003.

La normativa sul patrocinio dei non abbienti rappresenta una doppia sfida per l'Avvocatura, coinvolgendo sia le istituzioni forensi sia i singoli patrocinatori.

Per un verso infatti, con la legge 29 marzo 2001 n. 134, e con il Testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115) i Consigli dell'ordine sono stati investiti di importanti funzioni quali, relativamente al settore civilistico, l'esame delle domande di ammissione dei cittadini al relativo beneficio.

Le istituzioni forensi assolvono, anche in questo contesto, una funzione sociale rilevante, perché amministrano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Tale funzione è svolta nei confronti dell'intera collettività, ma in particolare è rivolta alla collettività più debole ed emarginata. In questa chiave gli ordini del Triveneto svolgono un'opera meritoria interpretando con responsabilità il compito di offrire un efficace "servizio di informazione al pubblico", ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 29 marzo 2001, n. 134.

Per altro verso è sul singolo avvocato che assume la difesa di un cittadino svantaggiato che grava la responsabilità di fornire un patrocinio accurato, svolto con competenza e dedizione.

L'iniziativa editoriale qui promossa mira ad aggiornare il vademecum operativo a seguito delle recenti innovazioni normative che hanno interessato la materia, tenendo anche conto degli esiti giurisprudenziali maturati sino ad oggi. Di qui il plauso del Consiglio nazionale forense ai Colleghi del Triveneto che si sono fatti carico di elaborare un testo che agevola gli avvocati nella loro missione.

*Avv. Prof. Guido Alpa
Presidente del Consiglio Nazionale Forense*



INTRODUZIONE

La riforma dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, attuata con la L. 29.3.2001 n. 134 e con il Testo Unico Spese di Giustizia dato con D.P.R. 30.5.2002 n. 115, ha investito direttamente i Consigli dell'Ordine di impegnativi e delicati compiti.

Sin dall'entrata in vigore della novella, la Commissione ha affrontato le numerose difficoltà interpretative e applicative dell'istituto, sia nell'ambito delle proprie riunioni, sia confrontandosi con Magistrati, sia promuovendo convegni, nell'ottica di fornire un utile supporto all'attività dei singoli Ordini e nella convinzione dell'opportunità di individuare linee-guida comuni.

In particolare, abbiamo dedicato grande attenzione ed impegno per garantire il migliore e più efficace "servizio di informazione al pubblico" da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, previsto dall'art. 20 della L. 29/3/2001 n. 134 e dall'art. 87 del T.U. n. 115/2002. In quest'ottica, ad esempio, i modelli di informazioni al pubblico sono stati tradotti in più lingue, e sono stati resi disponibili anche negli Istituti carcerari.

Già nel 2003 la nostra Commissione aveva elaborato un *vademecum*, che condensava l'attività di studio ed approfondimento.

A distanza di anni ed a seguito sia di modifiche normative (fra le altre, L. 24/2/2005 n. 25, L. 24/7/2008 n. 125 e, da ultimo, D.L. 23/2/2009 n. 11) sia di elaborazioni giurisprudenziali e decisioni della Corte Costituzionale, che hanno profondamente inciso sull'istituto, la Commissione ha sentito la necessità di procedere ad una completa revisione del primo *vademecum*.

Ringrazio di cuore tutti gli Amici che, con grande impegno e generosità, hanno collaborato alla realizzazione di quest'opera, e che quotidianamente mettono a disposizione tempo e competenza per garantire al meglio il buon funzionamento dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, nella comune convinzione che la possibilità di accesso alla giustizia in favore delle fasce sociali più deboli costituisca un baluardo di democrazia e civiltà.

Monica Gazzola
Coordinatore Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato,
la Difesa d'ufficio e le problematiche carcerarie
dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati





PARTE PRIMA







CAPITOLO PRIMO

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REQUISITI DI REDDITO – VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REDDITO – ART. 76, T.U.S.G.

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Poteri e doveri dell'Ordine in merito alla valutazione dei requisiti di reddito. 3. Il 1° comma, art. 76, T.U.S.G. 3.1 La presentazione della dichiarazione dei redditi. 3.2 Presentazione dell'ultima dichiarazione per periodi d'imposta risalenti nel tempo. 3.3 Peggioramento delle condizioni reddituali rispetto all'ultima dichiarazione. 4. Il 2° comma, art. 76, T.U.S.G. 4.1 Questioni generali. 4.2 L'elevazione del limite di reddito di cui all'art. 92, T.U.S.G. 5. Il 3° comma, art. 76, T.U.S.G. 5.1 Problemi teorici e pratici. 5.2 Casistica. 5.3 La "no tax area" e il limite di reddito imponibile nei periodi d'imposta 2003–2006 6. Il 4° comma dell'art. 76, T.U.S.G.: rinvio. 7. Il comma 4–bis dell'art. 76, T.U.S.G.: rinvio; Allegati.

1. PREMESSA

Alla riunione della Commissione Patrocinio dei non abbienti dell'Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati, tenutasi in Padova il giorno 11.6.2003, è stata decisa la compilazione di un *vademecum* che affronti i vari problemi pratici e teorici in cui si imbattono gli Ordini negli adempimenti relativi all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, secondo le competenze loro affidate dalla L. 30.7.1990 n. 217 come modif. dalla L. 29.3.2001 n. 134, e confermate dal Testo Unico Spese di Giustizia dato con D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (d'ora in poi: T.U.S.G.).

A seguito di tale decisione, ai rappresentanti dei vari Ordini è stata affidato il compito di studiare determinate tematiche. Al rappresentante del COA di Trieste è stato affidato l'incarico di approfondire i problemi derivanti dalla formulazione dei primi tre commi dell'art. 76, T.U.S.G.

Il presente elaborato costituisce il frutto dello studio delle problematiche in esame, nonché dell'esperienza pratica accumulata nella prima applicazione della normativa *de qua*.

Sembra doveroso menzionare il contributo offerto alla soluzione di dette problematiche da parte dei volontari che prestano gratuitamente il servizio informativo al pubblico di cui agli artt. 87, T.U.S.G. e 20, L. 134/01.

2. POTERI E DOVERI DELL'ORDINE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI REDDITO

Va preliminarmente sottolineato che gli Ordini legittimamente decidono solo in base alla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'istante, senza bisogno di verificare che quanto riferito nell'istanza risponda al vero (arg. *ex* art. 126, T.U.S.G.). È altrettanto vero, però, che l'istante deve essere informato dei rischi che corre se nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dichiara il falso (art. 125, T.U.S.G.) e, comunque, del rischio di revoca del beneficio ove ad una eventuale verifica della Guardia di Finanza le condizioni di reddito necessarie risultassero mancanti (art. 127, T.U.S.G.). È comunque nei poteri dell'Ordine chiedere all'istante l'esibizione della sua ultima dichiarazione dei redditi, ed eventualmente effettuare un supplemento istruttorio in casi dubbi, chiedendo ulteriore documentazione all'istante (per es. documentazione attestante lo stato di disoccupazione, stato di famiglia, certificato di residenza, ecc.): cfr. artt. 79, 3° co. e 123.

3. IL 1° COMMA, ART. 76, T.U.S.G

Com'è noto, l'art. 76, 1° co., T.U.S.G. prevede quale condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la titolarità di un **reddito imponibile** I.R.P.E.F., risultante dall'**ultima dichiarazione**, non superiore (attualmente) ad Euro 9.723,84.

Non vi sono problemi quando l'istante è in grado di produrre la sua ultima dichiarazione dei redditi, risalente all'anno precedente a quello dell'istanza di ammissione al Patrocinio.

Problemi possono sorgere quando l'istante *non* ha presentato la dichiarazione dei redditi, ovvero quando la sua *ultima* dichiarazione dei redditi risale a periodo d'imposta lontani da quello in corso al momento dell'istanza.

3.1 LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'art. 1, D.P.R. 29.9.1973 n. 600 elenca una serie di contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'elenco, peraltro, non è esaustivo, ed infatti molto più numerosi risultano i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tali ipotesi, che si desumono da varie disposizioni normative, sono utilmente riassunte nelle istruzioni che annualmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze dirama in accompagnamento ai modelli UNI.CO., 730 ecc.

A questo riguardo si allega un estratto dalle istruzioni per la compilazione del modello UNI.CO. 2008, per i redditi percepiti nel periodo d'imposta 2007: elenco contribuenti esonerati (**allegato 1**).

Ovviamente, tali istruzioni ministeriali non hanno forza di legge, ma pare necessario e prudente tenerne conto nell'attività di informazione e valutazione nell'ambito dei compiti riservati agli Ordini in tema di Patrocinio a spese dello Stato.

Ciò premesso, bisogna stabilire il da farsi nel caso l'istante non abbia presentato dichiarazione dei redditi in quanto esonerato dall'obbligo *de quo*, rientrando in una delle categorie sopra cennate.

Pare inevitabile in tali casi fare riferimento alla sola dichiarazione sostitutiva di certificazione inclusa nell'istanza di ammissione, facendo nel contempo presente all'istante i rischi conseguenti ad una dichiarazione non veritiera.

3.2 PRESENTAZIONE DELL'ULTIMA DICHIARAZIONE PER PERIODI D'IMPOSTA RISALENTI NEL TEMPO

L'art. 76, T.U.S.G. impone di fare riferimento all'*ultima* dichiarazione presentata. Nella maggior parte dei casi, si tratterà della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente a quello dell'istanza, o comunque della dichiarazione presentata per i redditi percepiti nell'ultimo periodo d'imposta per il quale, al momento dell'istanza, sia scaduto il termine di presentazione del mod. UNI.CO. o 730. In tal caso, *nulla quaestio*.

Però, si può anche verificare il caso in cui l'ultima dichiarazione sia stata presentata a distanza di tempo anche notevole dal momento dell'istanza di ammissione al Patrocinio.

La formulazione testuale dell'art. 76, cit., farebbe pensare che il Legislatore sia indifferente a casi del genere, imponendo comunque di prendere in considerazione l'*ultima* dichiarazione presentata, in qualsiasi anno ciò sia stato fatto per l'ultima volta.

Appare d'immediata evidenza l'assurdità di una tale interpretazione esclusivamente testuale, che porterebbe a dover considerare (eventualmente) ostativi all'ammissione redditi percepiti anche a grande distanza di tempo dal momento dell'istanza di ammissione al Patrocinio, con palese violazione del principio di *attualità* della capacità contributiva come enucleato dall'interpretazione data dalla Corte Costituzionale all'art. 53 Cost.

In altre parole, come in diritto tributario non può essere assoggettato a tassazione oggi un fatto/atto produttivo di reddito verificatosi lungo tempo addietro, perché il reddito *de quo* non esprime più, oggi, la capacità contributiva che è (e deve essere) presupposto dell'imposizione fiscale, così nell'applicazione del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato – che pure dipende da condizioni fiscalmente rilevanti – non si può ritenere ostativo all'ammissione un reddito posseduto troppo tempo addietro.

Invano si cercherebbe una soluzione al problema dettata espressamente dal diritto positivo. Si deve quindi pervenire ad un risultato interpretativo "costituzionalmente orientato" che tenga conto del principio di attualità sopra cennato, in via di interpretazione sistematica o analogica.

Ebbene, pare che l'art. 77, T.U.S.G. fornisca un indice utile a questo riguardo, senza bisogno di spingersi oltre l'interpretazione sistematica del Testo Unico disciplinante la materia *de qua*.

Infatti detto articolo *impone* l'adeguamento (che prima era facoltativo: cfr. artt. 3, 5° co. e 15-ter, 3° co., L. 30.7.1990 n. 217) dell'importo limite di Euro 9.723,84 alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT nel biennio precedente.

La Legge prevede tale adempimento espressamente ogni due anni: ciò dimostra che il Legislatore ha inteso tener conto della svalutazione monetaria, e nell'ambito della discrezionalità propria del potere legislativo ha ritenuto di stabilire in due anni il periodo massimo di validità del predetto limite di reddito.

Ma allora, se il limite di reddito originariamente stabilito "perde significato", per Legge, ogni due anni, non sarebbe logico prendere in considerazione dichiarazioni dei redditi presentate a distanza di tempo di oltre due anni dal momento dell'istanza di ammissione al Patrocinio.

Da segnalare, in senso conforme, quella giurisprudenza che ritiene superabile il rigido limite di reddito stabilito dalla Legge, quantomeno nel caso che l'inadempienza ministeriale nell'aggiornamento del limite stesso all'inflazione renda l'importo nominale inadeguato al reale potere d'acquisto della moneta (App. Roma, 11.4.2002, Favelli c. C.v.B.)

Conclusivamente, sembra consigliabile che, nel caso l'ultima dichiarazione dei redditi dell'istante sia stata presentata a distanza di tempo superiore ai due anni dal momento di presentazione dell'istanza di ammissione al Patrocinio, il reddito da considerare sia quello autocertificato dall'istante stesso nella dichiarazione sostitutiva di certificazione che deve rendere nell'istanza, anziché quello risultante dall'ultima sua dichiarazione.

Resta fermo, naturalmente, che nel caso l'istante conviva con il coniuge od altri familiari (art. 76, 2° co.), anche alle dichiarazioni dei redditi di costoro dovranno applicarsi gli stessi criteri sopra descritti.

3.3 PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI REDDITUALI RISPETTO ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE

Risulta che in sede di prima applicazione della nuova normativa si sia verificato il caso di istanti che pur presentando una dichiarazione dei redditi (recente) tale da non consentire l'ammissione per superamento della soglia limite, abbiano riferito di aver subito un peggioramento della loro condizione reddituale (ad es. perché licenziati ed attualmente, documentatamente disoccupati), tale da consentir loro di aspirare all'ammissione al Patrocinio.

In casi del genere, l'art. 76, T.U.S.G. sembra essere rigido nel prevedere che il superamento del limite sia di ostacolo – sempre e comunque – all'ammissione al Patrocinio.

Del resto, in considerazione del fatto che il reddito accumulato in un periodo d'imposta non si disperde interamente, di norma, nello stesso anno di percezione, la regola – per quanto rigida – è logica, ed è temperata dalla previsione dell'aggiornamento biennale agli indici ISTAT, che tende ad evitare che l'inflazione eroda il valore reale dell'importo fissato quale soglia limite.

Pertanto, di fronte a casi di questo genere si può suggerire una soluzione empirica non elusiva, quale potrebbe essere quella di invitare l'istante a ritornare per presentare l'istanza di ammissione al Patrocinio subito dopo aver presentato la prossima dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la denunciata diminuzione dei redditi posseduti rispetto all'ultima (ed ostativa) dichiarazione.

Naturalmente, tale suggerimento può essere praticabile a condizione che il

termine per la presentazione della dichiarazione sia prossimo alla scadenza, e comunque a condizione che l'istante non abbia urgenza di tutela giurisdizionale.

Invero, tale "soluzione" è ben lungi dall'essere soddisfacente, com'è evidente.

Una soluzione interpretativa è stata trovata in Ordini diversi da quelli aderenti all'Unione Triveneta. In particolare, si è ammesso l'istante la cui ultima dichiarazione dei redditi fosse ostativa per superamento del limite di reddito imponibile, e che tuttavia nell'autocertificazione dichiarò di essere, al momento dell'istanza, nelle condizioni di reddito potenzialmente idonee all'ammissione, sulla base del raffronto fra l'art. 114 T.U.S.G. e l'art. 136 T.U.S.G.

Mentre il primo (valevole per il settore penale) fa decorrere gli effetti del superamento della soglia limite di reddito dalla data in cui la relativa comunicazione obbligatoria di variazione è pervenuta al Magistrato procedente, l'art. 136 (valevole per le materie diverse dal penale) fa decorrere gli effetti del superamento della soglia limite di reddito "*dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento* [di revoca, n.d.r.] *dal magistrato*". Da tale differenza si è desunto che l'art. 136 vincola la revoca del beneficio e pertanto – si inferisce in via analogica per garantire eguaglianza di trattamento – anche l'*ammissione* allo stesso, all'effettiva modificazione della situazione reddituale, per come accertata dal Magistrato.

Ove tale interpretazione venisse adottata si risolverebbe il problema per le materie di competenza degli Ordini, ma non per il penale.

Il problema evidenziato è tanto più grave se si considera che il T.U.S.G. rende esplicitamente rilevanti la modifiche della condizione reddituale dell'istante solo in senso sfavorevole allo stesso: infatti la Legge [art. 79, 1° co., lett. d), T.U.S.G.] da un lato impone – sanzionando penalmente l'inottemperanza: artt. 95 e 125, 2° co., T.U.S.G. – all'istante ammesso al Patrocinio di comunicare eventuali miglioramenti della sua condizione reddituale, ed a questi fa conseguire la revoca *ex nunc* del beneficio [art. 112, 1° co., lett. b) in materia penale; art. 136, 1° co., nelle altre materie], dall'altro non prevede affatto l'ipotesi di peggioramento delle condizioni reddituali rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi.

Non sembra esagerato affermare che tale difetto nel Testo Unico, configura profilo di illegittimità costituzionale per contrasto quantomeno con gli artt. 3 e 24 Cost. perché a fronte di uno stesso evento (la modifica delle condizioni di reddito) non si prevede un trattamento razionale che tenga conto in coerente misura del peggioramento come del miglioramento delle condizioni reddituali (art. 3 Cost.), con evidente pregiudizio dell'effettività del diritto di Difesa (art. 24 Cost.).

Va segnalato che il problema si sta forse avviando a soluzione alla luce di un nuovo orientamento giurisprudenziale favorevole a che si possa (e debba) tener conto non solo del miglioramento, ma anche del peggioramento delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio, proprio sulla base di un'interpretazione "costituzionalmente orientata": cfr. Cass. 16.11.2005–8.3.2006 n. 8103.

C'è da augurarsi che tale importante arresto giurisprudenziale non rimanga precedente isolato.

Di tale interpretazione si suggerisce di usufruire in tutti i casi in cui l'istante

abbia urgenza di tutela giurisdizionale a spese dello Stato (ad es. convenuti in giudizio; posizioni giuridiche soggettive tutelabili con mezzi soggetti a termini decadenziali; imputati o persone offese in un procedimento penale).

In tutti gli altri casi, resta comunque preferibile e prudente suggerire all'istante di procrastinare la presentazione dell'istanza fino a quando sarà in grado di documentare il peggioramento con la prima dichiarazione dei redditi disponibile.

4. IL 2° COMMA, ART. 76, T.U.S.G.

Il secondo comma dell'articolo in esame impone il cumulo dei redditi dell'istante con quelli del coniuge e dei familiari conviventi.

4.1 QUESTIONI GENERALI

Non sembrano porsi problemi definitori sulla nozione di familiare, la quale deve trarsi dalle nozioni di *parentela* e *affinità* dettate dagli artt. 77 e 78 c.c. Non sembra infatti possibile applicare analogicamente norme speciali che restringono – ad altri fini – la nozione di “familiare” (ad es. art. 230–*bis*, 3° co. c.c.).

Piuttosto, sembra utile segnalare alcuni orientamenti giurisprudenziali (tendenzialmente restrittivi). Secondo un severissimo orientamento lo stato di detenzione dell'istante non interrompe il rapporto di convivenza familiare che impone il cumulo dei redditi (Cass. 17.1.2006 n. 17374; Cass. 8.2.2001 n. 806).

La giurisprudenza ha anche statuito che il cumulo va fatto anche con i redditi dei conviventi non legati da rapporto di parentela o coniugio (Cass. 31.10.1997 n. 4264: in un caso di convivenza *more uxorio*). Tale orientamento non appare condivisibile, per almeno due ragioni: perché la convivenza di fatto non è legame stabile come quello derivante da vincolo giuridico (matrimonio o affinità) o di sangue (parentela), e perciò non risponde *all'id quod plerumque accidit* desumere da una convivenza che ben può essere transitoria (ed anzi viene più spesso vissuta come tale per scelta) la propensione a contribuire alle spese legali del convivente; e perché se è logico presupporre in chi – come il coniuge o i parenti più stretti – ha un obbligo giuridico di solidarietà e mutua assistenza verso il familiare (art. 433 c.c.), una propensione a contribuire alle spese legali dello stesso, non altrettanto può dirsi di chi tale obbligo per definizione non ha.

Purtroppo, la giurisprudenza sul punto si è consolidata negli ultimi anni, nel senso che il cumulo va fatto anche nel caso di soggetti conviventi *more uxorio* (cfr. Cass. 5.1.2006 n. 109; Cass. 17.2.2005 n. 19349; Cass. 28.1.2004 n. 13265).

L'elemento discriminante da prendere in considerazione non è quindi tanto il rapporto di parentela o coniugio, bensì la coabitazione non occasionale che sia caratterizzata da continuativi rapporti affettivi, costante comunanza d'interessi, comuni responsabilità e sia quindi sintomatica di un legame stabile e duraturo, mentre invece non rilevano episodici contributi economici dati da

soggetti affettivamente legati al non abbiente ma non inseriti nella sua organizzazione economica familiare (arg. da Cass. 7.4.2005 n. 22635 e Cass. 17.1.2006 n. 17374): questo orientamento consentirà quantomeno di escludere il cumulo in casi nei quali la coabitazione non deriva da legami affettivi personali duraturi (ad es. meri coaffittuari).

Ne consegue che appare consigliabile cumulare i redditi quando ricorrano *alternativamente*:

a) convivenza stabile e duratura, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato;

b) parentela, affinità o rapporto di coniugio fra i conviventi.

Ragioni di certezza e di riduzione dei margini di discrezionalità nell'ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato suggeriscono di evincere il rapporto di convivenza dalle certificazioni anagrafiche del Comune di residenza dell'istante, fermo restando che l'art. 79, T.U.S.G. non richiede alcuna allegazione documentale specifica sul punto, essendo sufficiente l'autocertificazione dell'istante (ciò che risulterà particolarmente utile nei casi di istanti stranieri o apolidi: art. 119, T.U.S.G.), e che la sopra criticata giurisprudenza arriva a trascurare persino le risultanze anagrafiche (cfr. Cass. 17.2.2005 n. 19349).

4.2 L'ELEVAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO DI CUI ALL'ART. 92, T.U.S.G.

Il secondo comma dell'art. 76, in esame, esordisce con una clausola di salvaguardia che fa salvo quanto previsto dall'art. 92, T.U.S.G.

Tale articolo prevede che se l'istante convive con il coniuge o altri familiari, i relativi redditi vanno cumulati, ma il limite complessivo (attualmente) di Euro 9.723,84 va aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.

La formulazione testuale della clausola può far sorgere il dubbio che l'elevazione debba esser computata sempre, vale a dire in tutti i casi in cui l'istante dichiara di convivere con coniuge/familiari, a prescindere dalla natura civile, amministrativa, contabile, tributaria o penale della causa.

A ben vedere, però, così non è, perché la previsione dell'art. 92, cit. è dettata con esclusivo riguardo al Patrocinio in materia *penale*, e non si applica anche al Patrocinio a spese dello Stato nelle altre materie.

Ostano alla contraria interpretazione almeno quattro indici ermeneutici:

a) la collocazione sistematica dei due articoli: l'art. 76 è inserito fra le disposizioni generali sul beneficio del Patrocinio a spese dello Stato (Parte III, Titolo I, Capo II del T.U.S.G.), applicabili indistintamente a tutti i processi (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario), mentre l'art. 92 è inserito fra le disposizioni applicabili al solo processo penale (Parte III, Titolo II, Capo II del T.U.S.G.);

b) l'interpretazione storico-evolutiva della normativa sul Patrocinio a spese dello Stato: il T.U.S.G. raccoglie, con modificazioni, e sostituisce le normative dettate in precedenza dalla L. 30.7.1990 n. 217 come modif. dalla L. 29.3.2001 n. 134. Ebbene, l'art. 3, 2° co. L. 217/90 prevedeva fin dall'origine l'elevazione *de qua* in materia penale, mentre la novella apportata dalla L. 134/01 – che ha sostituito al Gratuito Patrocinio di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3282 il sistema del Patrocinio a spese dello Stato nei processi non penali – non ha previsto tale

elevazione nei processi civili, amm.vi, contabili e tributari (art. 15-ter, 2° co., L. 217/90 come modif. *ex lege* 134/01);

c) i lavori parlamentari: la *Relazione illustrativa del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia* nel commento agli artt. 76 e 92 sottolinea tale differenza di trattamento fra il Patrocinio in materia penale e quello nelle altre materie, e la giustifica alla luce dei “beni e valori di diverso rilievo tutelati nei diversi procedimenti”;

d) la circostanza che quando il Legislatore ha inteso rendere l'aumento in parola applicabile al di fuori dell'ambito penale, lo ha fatto espressamente. E' il caso delle controversie civili cc.dd. “transfrontaliere” di cui al D.Lgs. 27.5.2005 n. 116, che ha previsto per quel genere di cause civili (ma con espressa esclusione di quelle amministrative, contabili e tributarie) l'elevazione in parola. Qui si tratta evidentemente di una scelta legislativa dettata dalle peculiarità di tale genere di cause nelle quali le parti sono di Paesi diversi con diversi livelli di costo della vita: eventualmente si può dubitare della legittimità costituzionale della disparità di trattamento fra le cause civili ordinarie (per le quali per l'appunto l'elevazione non si applica) e quelle “transfrontaliere”, ma questo qui non rileva al nostro limitato fine ermeneutico.

Restando in tema, ma sotto altro profilo, per completezza vale la pena ricordare che la giurisprudenza ha precisato che l'elevazione *de qua* va fatta sia nel caso che i familiari conviventi dispongano di redditi propri, sia – a maggior ragione – quando non ne dispongano (cfr. Cass. 10.1.2000 n. 70; Cass. 17.1.1997 n. 250).

5. IL 3° COMMA, ART. 76, T.U.S.G.

Come visto sopra, l'art. 76, 1° co., T.U.S.G. prevede quale condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la titolarità di un **reddito imponibile** I.R.PE.F., **risultante** dall'ultima dichiarazione, non superiore (attualmente) a Euro 9.723,84.

Il terzo comma dell'art. 76 cit., però, prevede che nel predetto importo vadano considerati anche alcuni **redditi non inclusi nella dichiarazione dei redditi**, e per la precisione i **redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** (ad es. gli interessi corrisposti da Banche e Poste sui conti correnti tenuti da persone fisiche), i **redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (ad es. i proventi derivanti da fondi d'investimento) ed i **redditi esenti** dall'I.R.PE.F.

5.1 PROBLEMI TEORICI E PRATICI

Al di là delle difficoltà pratiche che tale previsione comporta, consistenti nel fatto che nella maggior parte dei casi si deve valutare l'ammissibilità al Patrocinio sulla sola base della dichiarazione dei redditi – o delle dichiarazioni dei datori di lavoro sostituiti d'imposta – sorge anche una difficoltà di ordine prettamente giuridico laddove la qualificazione del reddito sia dubbia.

A questo riguardo, vale la pena fare alcune osservazioni sui concetti di esclusione ed esenzione d'imposta.

Molto sommariamente, si può dire che sono **redditi esclusi** dall'I.R.PE.F. non solo quelli che la Legge espressamente qualifica come tali (art. 3, 3° comma, T.U.I.R. dato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917: ad es. assegni di mantenimento dei figli percepiti dal coniuge separato o divorziato) ma anche quelli che non sono assoggettati all'I.R.PE.F. in ragione della non corrispondenza del cespite/provento con il presupposto dell'imposta, notoriamente dato dal possesso di *redditi*. Di conseguenza si tratta di cespiti non propriamente *reddituiali* o che comunque vengono esonerati (espressamente od in via interpretativa) dall'imposta alla luce della *ratio* impositiva o di scelte di politica fiscale *lato sensu* agevolative: è il caso, ad es., dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili pervenuti al venditore per successione ereditaria [art. 81, 1° comma, lett. b), T.U.I.R.] che la norma impositiva esonera da I.R.PE.F.

Sono invece **redditi esenti** quelli che sono sottratti ad imposta da un norma espressa la cui *ratio* confligge con la *ratio* impositiva. In altre parole, si tratta di redditi che rientrerebbero appieno nel presupposto d'imposta se non vi fosse una norma speciale agevolativa che li esenta, appunto. In quanto norme speciali, le norme che prevedono esenzioni fiscali non sono suscettibili d'interpretazione analogica (sul punto, in dottrina, FANTOZZI, *Diritto tributario*, UTET, TO, 1991, 137).

A titolo indicativo, va segnalato che l'Amministrazione Finanziaria ha esemplificato una serie di casi di esenzione (ad es. alcune borse di studio) e di esclusione (ad es. le rendite INAIL) da I.R.PE.F. nelle istruzioni che annualmente vengono emanate in accompagnamento all'approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi (cfr. estratto dalle istruzioni mod. UNI.CO. 2008: **allegato 2**).

Va detto che l'inclusione dei redditi esenti nel computo del limite di reddito comporta spesso l'esclusione dal beneficio di persone particolarmente svantaggiate (si pensi ad un invalido civile per *handicap* di nascita), con la paradossale conseguenza che il trattamento fiscale d'esenzione pensato per favorire tali categorie "deboli" si risolve, ai fini del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in una causa di inammissibilità. Pare meritevole di segnalazione quell'orientamento giurisprudenziale che supera il chiaro disposto testuale della Legge, per ovviare ad una tale incongruente iniquità, rifiutandosi di computare nel limite di reddito rilevante quei redditi esenti che servano a persone disabili per vivere in condizioni "*compatibili con la dignità umana*" (cfr. Cass. 1.7.2002, imp. Pagliarulo; Cass. 27.2.2002, imp. Salomone).

La difficoltà pratica sopra evidenziata – derivante dal fatto che debbono computarsi redditi che per definizione non compaiono nelle dichiarazioni dei redditi – è (solo in parte) superata dalla responsabilizzazione dell'istante, che deve essere avvisato dei controlli che l'Amministrazione Finanziaria può esperire (art. 127, T.U.S.G.) e della revocabilità del beneficio, nonché delle gravi sanzioni penali in cui incorre (art. 125, T.U.S.G.) se nell'autocertificazione dichiara il falso od omette dolosamente di indicare il possesso di redditi rilevanti ai sensi dell'art. 76, T.U.S.G.

Se infatti è vero che il controllo dei requisiti di ammissibilità non può – né

deve: art. 126, T.U.S.G. – spingersi fino al riscontro in concreto della corrispondenza al vero di quanto l'istante autocertifica, è altrettanto vero che la complessità della normativa fiscale è tale che l'istante ben può non essere in grado da solo di valutare se è o meno nelle condizioni di reddito per essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

A questo riguardo è quindi necessario che – assunte dagli istanti le necessarie informazioni – nella valutazione del reddito rilevante ai sensi dell'art. 76, cit., non si trascuri di includere nel computo redditi rilevanti che l'istante abbia riferito di possedere.

Viceversa, è pure necessario evitare di escludere dal beneficio l'istante che possieda redditi che non rientrino nelle tipologie (redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva) rilevanti ai fini del superamento del limite indicato nell'art. 76, 1° comma, T.U.S.G.

5.2 CASISTICA

A questo fine vengono di seguito schematizzati i più frequenti casi “difficili” che normalmente si presentano alla valutazione di ammissibilità.

L'elencazione è meramente esemplificativa, e trae spunto dalla prima applicazione della nuova normativa dettata prima dalla L. 29.3.2001 n. 134, ed oggi dal T.U.S.G.

Nell'esemplificazione si sono considerati solo i redditi che è più probabile siano posseduti da istanti per il patrocinio a spese dello Stato, e si sono quindi trascurati redditi che di solito non sono di pertinenza di persone che il più delle volte sono vicine all'indigenza. Cionondimeno, per la tradizionale tendenza ad investire i risparmi, anche ereditati, sono incluse nello schema alcune tipologie di redditi da capitale.

Naturalmente, la valutazione dovrà essere più attenta nei casi in cui i redditi “dubbi” siano – se da includere nella soglia di Legge – di entità tale da far superare il limite di cui all'art. 76, 1° comma, T.U.S.G.

Cespite	Regime di computo	Riferimenti normativi, prassi, giurisprudenza
Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro	NO ¹	C.M. 31.5.1979 n. 29
Pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili	SI	L. 27.5.1970 n. 382 a. 34, D.P.R. 29.9.1973 n. 601
Pensione e indennità di accompagnamento per altre invalidità civili	SI ²	L. 25.5.1970 n. 381 L. 30.3.1971 n. 118 L. 21.11.1988 n. 508 D.Lgs. 23.11.1988 n. 509 C.M. 1.6.1985 n. 19 prot. 8/798 R.M. 8.5.1985 prot. 8/1439 R.M. 6.6.1978 prot. 11/1117 R.M. 7.1.1976 prot. 402225 a. 34, D.P.R. 29.9.1973 n. 601
Assegno di separazione, divorzio, annullamento a favore del coniuge	SI	aa. 155 c.c.; 5, L. 898/70; 129 c.c. a. 47, 1° co., lett. i), T.U.I.R.
Assegno di separazione, divorzio, annullamento a favore dei figli	NO	aa. 155 c.c.; 5, L. 898/70; 129 c.c. a. 3, 3° co., lett. b), T.U.I.R.
Assegno di divorzio una tantum	NO	a. 5, 8° co., L. 898/70 ord. C. Costit. 6.12.2001 n. 383 sent. C. Cass. 12.10.1999 n. 11437
Proventi da vendita di immobili pervenuti per successione o donaz.	NO	a. 81, 1° co., lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitaz. principale	SI	a. 81, 1° co., lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5 anni o adibiti ad abitaz. principale	NO	a. 81, 1° co., lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili situati all'estero	SI	a. 81, 1° co., lett. f), T.U.I.R.
Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse	SI	a. 81, 1° co., lett. d), T.U.I.R. a. 30, D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Interessi percepiti da Banche/Poste su conti correnti, libretti e certif. di deposito	SI	a. 26, D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Proventi da partecipazione a fondi d'investimento	SI	a. 9, commi 2° e 3°, L. 23.3.1983 n. 77
Interessi da BOT, CCT, BTP	SI	a. 2, D.Lgs. 1.4.1996 n. 239
1 Contra, Cass. 6.3.1999 n. 1934, per l'inclusione nel computo.		
2 Contra, Cass. 1.7.2002 n. 31591, e Cass. 27.2.2002, imp. Salomone, per l'esclusione dal computo.		

Es. Genitore separato affidatario di prole, redditi propri da lavoro per Euro 8.000,00 annui, beneficiario di assegno di mantenimento per il figlio di Euro 2.000,00 annui: ammissibile (reddito posseduto rilevante: Euro 8.000,00)

Genitore separato affidatario di prole, redditi propri da lavoro per Euro 8.000,00 annui, beneficiario di assegno di mantenimento di Euro 2.400,00 annui, di cui 1.500,00 Euro per il figlio e 900,00 Euro per sé: ammissibile (reddito posseduto rilevante: Euro 8.900,00)

Genitore separato affidatario di prole, redditi propri da lavoro per Euro 8.000,00 annui, beneficiario di assegno di mantenimento di Euro 3.500,00 annui, di cui 1.500,00 Euro per il figlio e 2.000,00 Euro per sé: non ammissibile (reddito posseduto rilevante: Euro 10.000,00).

5.3 LA "NO TAX AREA" E IL LIMITE DI REDDITO IMPONIBILE NEI PERIODI D'IMPOSTA 2003-2006

Dall'introduzione della c.d. "no tax area" (a partire quindi dal periodo d'imposta iniziato il 1.1.2003, e dalla presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi nel 2004) è derivato un problema interpretativo dal quale dipende l'ammissibilità al beneficio di un rilevante numero di richiedenti.

Esso deriva dal fatto che la *no tax area* è stata realizzata attraverso lo strumento della c.d. deduzione "tecnica" (art. 10-bis, oggi art. 11, T.U.Imposte sui Redditi).

Come ogni altra deduzione (ad es. contributi previdenziali, spese per donazioni a confessioni religiose ecc.), anche questa incide sul reddito imponibile, riducendolo.

Ne consegue che, facendo l'art. 76 T.U.S.G. riferimento al reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'istante, riducendosi sensibilmente il reddito imponibile di molti contribuenti si aumenta sensibilmente il numero degli ammissibili al patrocinio a spese dello Stato.

Ci si è posti però il problema se un tale effetto sia desiderabile e conforme alla *ratio* del Testo Unico Spese di Giustizia, che sempre all'art. 76 – come visto al paragrafo 5.1 – prevede che vadano computati nel limite di reddito imponibile anche i redditi *esenti*, che imponibili *non* sono, per definizione.

In considerazione del fatto che l'effetto pratico della deduzione tecnica è quello di sottrarre all'imponibile una quota variabile di reddito, come le esenzioni sottraggono all'imponibile redditi che altrimenti vi rientrerebbero, ci si è chiesto se non sia necessario calcolare il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non già sulla base dell'imponibile dichiarato (decurtato com'è della deduzione tecnica) ma sulla base del reddito risultante dalla somma fra il reddito imponibile dichiarato *più* la deduzione tecnica.

A ben vedere, non pare possibile prendere a parametro di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato un dato diverso da quello tassativamente previsto per Legge, che è e rimane, fino ad eventuali future modifiche dell'art. 76, T.U.S.G., il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione.

Ciò per diverse ragioni.

Innanzitutto, perché contrasta con una corretta esegesi della disposizione normativa estendere la nozione di reddito esente fino a ricomprendervi la quota di reddito che viene sottratta all'imponibile mediante la deduzione tecnica. E ciò sia perché non è ammessa l'interpretazione analogica delle norme di esen-

zione, sia perché non si tratta di esenzione in senso proprio. Infatti, le esenzioni sono previste solitamente in ragione della fonte del reddito o della meritevolezza del percipiente (ad es. borse di studio, indennità di accompagnamento di invalidi civili ecc.), mentre la deduzione tecnica si applica a tutti i contribuenti, a prescindere dalle condizioni soggettive del singolo contribuente, salvo differenze quantitative.

Inoltre, perché se per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato – che è tipico beneficio dello Stato Sociale paragonabile ad altri quali le esenzioni dai *ticket* sanitari, l'assegnazione di case popolari ecc. – il Legislatore non ha inteso introdurre parametri di valutazione della capacità economica del beneficiario che prescindano dal reddito, per estendersi alla capacità patrimoniale della famiglia di questi (è il caso dell'I.S.E. = indicatore della situazione economica; e dell'I.S.E.E. = indicatore della situazione economica equivalente), non possono gli Ordini introdurre surrettiziamente in via interpretativa criteri di valutazione diversi da quelli legislativamente previsti, con un'interpretazione che – tra l'altro – rischia di ridurre di molto il numero degli ammissibili.

In ogni caso, fra l'altro, resta il vaglio del Magistrato procedente ex art. 126, T.U.S.G. che potrà sempre decretare difformemente dall'Ordine, il cui provvedimento d'ammissione è provvisorio.

Il problema è stato risolto – in senso sfavorevole alla soluzione qui caldeggiata – dalla Suprema Corte che con sentenza della sez. IV Penale n. 22299 d.d. 4.6.2008 ha ritenuto che il concetto di "reddito imponibile" rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è diverso da quello fiscale, dovendosi tenere in considerazione anche redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante.

Il problema è comunque venuto meno a seguito della Legge Finanziaria 2007, che ha abolito la deduzione tecnica della "no tax area" a partire dal 1.1.2007.

Si pone quindi ora, eventualmente, un diverso problema.

A partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 per il 2007, infatti, si potrebbe porre il problema di soggetti che – ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato prima della riforma o comunque nel corso del 2007 sulla base di dichiarazioni dei redditi relative a periodi d'imposta fino al 2006 compreso – potrebbero risultare in possesso di reddito imponibile superiore al limite di Legge, nel periodo d'imposta 2007, non già per un aumento dello stipendio o dei redditi comunque percepiti, bensì esclusivamente per effetto dell'abolizione della deduzione tecnica.

Onde evitare problemi (revoche d'ufficio, contestazioni ecc.) si suggerisce:

- per gli interessati che non siano ancora stati ammessi al beneficio, di valutare i redditi percepiti nel corso del 2007 sebbene non ancora dichiarati, tenendo presente che non si potrà più far conto sulla deduzione tecnica per l'abbattimento del reddito imponibile, ma solo sulle deduzioni ordinarie da sempre esistenti (e documentabili dall'interessato);

- per gli istanti che siano già stati ammessi grazie alla deduzione tecnica sulla base dell'abolito metodo di calcolo dell'imponibile, di sollecitare la presentazione della comunicazione di variazione di reddito, ai sensi e nel termine di cui all'art. 79, 1° comma, lettera d), T.U.S.G. (entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

6. IL 4° COMMA DELL'ART. 76, T.U.S.G.: RINVIO

Il 4° comma dell'art. 76 in esame prevede due deroghe al principio del cumulo dei redditi dell'istante con quelli di coniuge e familiari conviventi, sancito dal 2° comma (su cui v. *supra*, par. 4): il caso di conflitto fra gli interessi dell'istante e quelli di coniuge/familiari conviventi; il caso che oggetto della causa per la quale viene chiesta l'ammissione al Patrocinio siano "diritti della personalità".

La previsione, già contenuta nell'art. 15-*ter* introdotto nella L. 30.7.1990 n. 217 dalla L. 29.3.2001 n. 134 (e, in misura inferiore ed approssimativa, già nell'art. 16, 3° co., R.D. 30.12.1923 n. 3282), è ora applicabile anche in materia penale, laddove in tale materia, prima dell'entrata in vigore del T.U.S.G. era prevista la sola deroga del caso di conflitto d'interessi fra l'istante e gli altri componenti conviventi della famiglia.

È di tutta evidenza la potenzialità espansiva della nozione di "diritti della personalità" rispetto all'applicazione dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.

Proprio l'importanza del tema ha suggerito di affidarne lo studio ad altro COA, sicché sull'argomento si rinvia al contributo relativo (capitolo 2, Parte Prima).

7. IL COMMA 4-BIS DELL'ART. 76, T.U.S.G.

Recentemente l'art. 76 TUSG è stato modificato dalla Legge di conversione del D.L. 23.5.2008 n. 125, c.d. "Decreto sicurezza" (L. 24.7.2008 n. 125, entrata in vigore il 26.7.2008) mediante, l'aggiunta di un comma 4-*bis*.

Con questo comma il Legislatore ha inteso restringere l'ambito dei soggetti ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, introducendo una "presunzione di abbenza" per chi abbia riportato una condanna definitiva per alcuni gravi reati commessi a scopo di lucro.

Purtroppo, l'assenza di qualsivoglia norma transitoria comporta problemi gravi e di non facile soluzione per tutte le pratiche pendenti.

Va innanzitutto osservato che, a differenza delle altre previsioni di situazioni ostative all'ammissione (art. 91 per il settore penale: indagati, imputati o condannati per reati fiscali; art. 121 per il settore civile: cause di cessione di crediti), questa nuova causa ostativa riguarda tutti i settori (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario).

In secondo luogo, si può osservare che valendo la presunzione di abbenza "ai fini del presente decreto" – così testualmente recita il nuovo comma 4-*bis* – ne dovrebbe conseguire che la nuova regola non valga solamente ai fini dell'ammissione, ma anche della revoca dell'ammissione e della liquidazione dei compensi.

In terzo luogo, la presunzione parrebbe non ammettere prova contraria: ciò che sembra veramente dubbio in termini di legittimità costituzionale sia perché attraverso una presunzione assoluta di abbenza si riduce arbitrariamente l'applicabilità dell'articolo 24 della Costituzione, sia perché la presunzione assoluta sarebbe indiscriminatamente efficace anche ad anni di distanza dalla condanna

e per cause totalmente estranee alla condotta illecita oggetto di condanna (ad es. diverrebbe oggi inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata per una causa di divorzio da un pregiudicato per una cessione aggravata di stupefacente di 10 anni prima, per la quale magari venne anche disposta la confisca del provento).

Infine, la nuova previsione si deve conciliare anche con i ben noti ritardi con cui viene aggiornato il Casellario Giudiziale, sicché non è difficile da prevedere che la condanna definitiva ostativa, precedente all'ammissione, verrà iscritta anche molto tempo dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il che potrebbe comportare revocche di ammissioni che si sarebbero dovute negare sin dall'inizio.

È quindi opportuno consigliare gli avvocati di chiedere al cliente che voglia essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di procurarsi il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti (al fine di verificare se vi siano procedimenti penali pendenti per i reati ostativi o, peggio, condanne ostative definitive).

È infine auspicabile che – anche al fine di consentire il formarsi di casistica e precedenti giurisprudenziali – eventuali provvedimenti di revoca d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (o diniego di liquidazione dei compensi) fondati sulla sopravvenuta novella recata dalla L. 125/08 siano debitamente impugnati, quantomeno in ragione del principio generale di irretroattività della Legge (art. 11 Preleggi).

In ogni caso, per un maggior approfondimento si rinvia al contributo specifico sul tema, affidato ad altro COA (capitolo 7, Parte Prima).

ALLEGATI

- 1) estratto istruzioni ministeriali modello UNI.CO. 2008: elenco contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- 2) estratto istruzioni ministeriali modello UNI.CO. 2008: elenco redditi esenti.

ALLEGATO 1**ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00**, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti

e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00), per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);

- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.

Contribuenti obbligati alla presentazione

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2007 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;

- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2008 e/o CUD 2007), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;

- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo

di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;

- se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2008 o CUD 2007);

- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);

- se avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;

- se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2007 o da acconti versati nello stesso anno.

ALLEGATO 2

REDDITI ESENTI E RENDITE CHE NON COSTITUISCONO REDDITO

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);

- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;

- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;

- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;

- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca postdottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;

- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);

- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.



CAPITOLO SECONDO

IPOTESI DI DEROGA ALL'OBBLIGO DI CUMULO DEI REDDITI DI FAMILIARI CONVIVENTI – ART. 76, 4° COMMA, T.U.S.G.

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REDDITO NEL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO CIVILE – DEROGHE AL CUMULO DEI REDDITI DEI FAMILIARI
CONVIVENTI

La deroga di cui al IV comma dell'art. 76, secondo il quale, ai fini del rispetto dei requisiti di reddito si fa riferimento al reddito del solo richiedente quando *“sono oggetto di causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”*, deve essere intesa, a nostro avviso, con un certo rigore, atteso il carattere di eccezione alla regola generale. Pertanto, non vengono considerati in aggiunta a quelli dell'interessato i redditi del coniuge e degli altri familiari conviventi: nelle cause aventi ad oggetto il diritto di famiglia come, per esempio, separazione, divorzio, modifiche delle condizioni, controversie di vario genere inerenti i figli; nelle cause relative ai diritti della persona (interdizione, inabilitazione, variazioni di dette condizioni, altre questioni che concernono la persona, alimenti); in tutte le cause (successorie, di divisione, in tema di diritti reali, di obbligazioni, di natura societaria, di locazione, di lavoro etc.) in cui sia ravvisabile (da quanto esposto dal richiedente ovvero da quanto comunque emerge dalle circostanze rappresentate) un conflitto anche solo potenziale con uno o alcuni dei familiari conviventi, inteso detto “conflitto” come situazione comportante la sussistenza di interessi anche non patrimoniali contrastanti con quello per il quale l'interessato chiede il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.



CAPITOLO TERZO

CONVERSIONE DI CAUSA DI SEPARAZIONE CONIUGALE GIUDIZIALE IN CONSENSUALE – ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE – TRANSAZIONE ED ESTINZIONE DELLA CAUSA – CONTROVERSIE CC.DD. TRANSFRONTALIERE

SOMMARIO: 1. Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di separazione personale. È sempre ammesso al beneficio colui che, incardinato il ricorso per la separazione personale giudiziale, giunga poi ad una separazione consensuale?; 2. Ammissibilità del beneficio in ipotesi di attività stragiudiziale; 3. Transazione, estinzione e abbandono della causa. La rivalsa dello stato – Artt. 132, 133 e 134 T.U.; 4. Patrocinio a spese dello stato nelle controversie transfrontaliere – D.Lgs. 116/2005.

1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE PERSONALE. È SEMPRE AMMESSO AL BENEFICIO COLUI CHE, INCARDINATO IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE GIUDIZIALE, GIUNGA POI AD UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE?

La norma fa espresso riferimento, quanto alla possibilità di accedere al beneficio, anche agli *“affari di volontaria giurisdizione”*.

La formulazione è ampia e, pertanto, tale da far ritenere comprese anche le procedure di separazione consensuale.

Si ritiene, dunque, di rispondere affermativamente alla domanda in epigrafe.

Nell'ipotesi, inoltre, in cui il richiedente dichiara espressamente che intende promuovere ricorso per separazione consensuale, andrà chiarito se questi intende – già d'intesa con il coniuge – avvalersi dell'assistenza di un solo legale.

In tale caso, dovrà tenersi conto del reddito di entrambi, al fine del superamento o meno del limite fissato dall'art. 76.

Tale soluzione non è, però, univoca.

Vi è chi ritiene che, quando due coniugi si fanno assistere da un solo legale, ma solo una delle due parti è nelle condizioni di essere ammessa al patrocinio a spese dello stato, l'avvocato dovrà fare istanza di ammissione per uno solo dei

due per metà dell'onorario e presenterà metà della parcella all'altro coniuge.

Quanto al Consiglio dell'Ordine competente, in ipotesi di divorzio, esso è quello del Tribunale ove risiede il convenuto e non più anche quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi.

Un tanto è stato statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 23/5/2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 Legge 1/12/1970 n.898, proprio nella parte in cui contempla(va) anche l'ultima residenza comune dei coniugi.

Viceversa, per le cause di separazione rimane il foro alternativo e, quindi, la decisione sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà valutato dal Consiglio dell'Ordine del luogo ove si trova il Tribunale avanti al quale la parte intende procedere: residenza o domicilio del convenuto, oppure ultima residenza comune.

2. AMMISSIBILITÀ DEL BENEFICIO IN IPOTESI DI ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

Il patrocinio a spese dello stato **non** può essere concesso per attività stragiudiziale.¹

Il Tribunale di Torino, con sentenza 17/2/2006, ha motivato tale pacifica conclusione adducendo diversi ordini di ragioni e, precisamente:

- l'art. 74 parla espressamente di "processo";
- l'art. 75 comma 2, chiarisce, non solo che l'ammissione sia valida per ogni stato e grado del processo e per le eventuali procedure connesse, ma ancora – indicando le altre ipotesi alle quali si applica la relativa disciplina – non comprende l'attività stragiudiziale;
- l'art. 122 richiede, a pena di inammissibilità, "la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione";
- l'art. 124 fa riferimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del "luogo in cui ha sede il magistrato avanti al quale pende il processo, ...".

3. TRANSAZIONE, ESTINZIONE E ABBANDONO DELLA CAUSA. LA RIVALSA DELLO STATO – ARTT. 132, 133 E 134 T.U.

Secondo il principio generale, se – all'esito del giudizio – la parte che non ha il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è soccombente, il giudice disporrà che il pagamento delle spese avvenga direttamente a favore dello Stato.

Qualora la parte venga inutilmente escussa, o lo Stato per varie altre ragioni non realizzi il suo credito, il recupero delle spese viene effettuato nei confronti della parte beneficiata che abbia conseguito, dalla vittoria o dalla composizione della lite, un vantaggio congruo sul quale operare la rivalsa.

Le spese prenotate a debito costituiscono un debito solidale delle parti in causa. Il D.Lgs. 116/2005, di cui si dirà nel paragrafo ad esso dedicato, prevede espressamente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività stragiudiziale nelle cause transfrontaliere.

sa e ciò in ipotesi di transazione della lite, di cancellazione della causa dal ruolo, ed in alcuni casi di estinzione.

Ma analizziamo nel dettaglio i criteri di recupero, disciplinati dagli artt. 132, 133 e 134 T.U.:

1) Se il giudizio si conclude con **sentenza** e la parte ammessa al beneficio è vittoriosa, lo Stato ha diritto al recupero delle spese processuali nei confronti della parte soccombente (per spese processuali devono intendersi sia quelle anticipate dall'erario che le spese prenotate a debito).

2) Se lo Stato non riesce a recuperare le spese dalla parte soccombente secondo quanto detto *sub* 1), e la vittoria della causa consente alla parte ammessa al beneficio di poter restituire le spese erogate in suo favore, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate, mentre può recuperare quelle prenotate a debito solo se la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo del valore delle spese prenotate e anticipate (art. 134 commi 1 e 2).

3) Se le parti **transigono** la controversia, lo Stato ha azione di rivalsa nei confronti della persona ammessa al patrocinio per le spese anticipate, mentre sono solidamente obbligate al pagamento delle spese prenotate. È fatto divieto, peraltro, di addebitarle alla persona ammessa, pena la nullità del patto. In ogni caso, la parte che gode del beneficio è obbligata alla rifusione delle spese solo se ha conseguito almeno il sestuplo delle spese anticipate e prenotate (art. 134 comma 3).

4) Se il giudizio è **estinto** o **rinunciato**, l'attore o il ricorrente, diverso dalla parte beneficiata, è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Resta salva la possibilità per lo Stato, qualora non riesca a recuperarle, di esercitare la rivalsa nei confronti della parte ammessa. Le spese anticipate, invece, sono in ogni caso recuperate dall'ammesso (art. 134 comma 4).

L'art. 134 comma 4 si riferisce ai casi di estinzione di cui all'art. 307 c.p.c. commi 2 e 3: l'estinzione viene fatta conseguire al mancato adempimento di un atto nel termine perentorio prescritto dalla legge o fissato dal giudice.

In sostanza, il legislatore ha ritenuto che la parte che abbia dato impulso al giudizio con l'atto introduttivo, quando poi rinunci al giudizio o lo lasci estinguere, debba sopportare per intero le spese processuali.

5) Se la causa viene **cancellata** ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelle indicate *sub* 4), tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate. La parte ammessa vi è tenuta indipendentemente da quanto conseguito. È invece escluso il recupero delle spese anticipate che rimangono a carico dello Stato (art. 134 comma 5)

Il Tribunale di Torino, con sentenze analoghe rese il 28/6/2005 e il 29/6/2005 ha previsto che:

“Entro il termine perentorio di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, il giudice non può provvedere alla liquidazione degli onorari, diritti e spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma lo può fare una volta che è decorso tale termine e dopo che il difensore ha riassunto la causa al fine di far valere l'estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c.” (Tribunale Torino, sez. II, 29/6/2005.

Il giudice di merito aveva pronunciato ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.

Il difensore della parte ammessa al patrocinio aveva poi chiesto la liquidazio-

ne della notula.

Rileva il Tribunale con la sentenza sopra riportata che, ai sensi dell'art. 128 T.U., il difensore chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. L'inosservanza di tale obbligo ha natura disciplinare.

Tale norma va coordinata con l'art. 307 comma 1 c.p.c., il quale prevede che, se il Giudice ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo va riassunto entro il termine perentorio di un anno, che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione, altrimenti il processo si estingue.

L'estinzione, pur operando di diritto, richiede l'eccezione della parte interessata, in mancanza della quale il giudice non può dichiararla d'ufficio.

L'estinzione del processo per inattività delle parti *ex* art. 307 c.p.c. può essere fatta valere dall'interessato anche in via di azione, ossia con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine, al solo fine di farne dichiarare l'estinzione.

Nel caso di specie, l'anno non era ancora decorso e, pertanto, non essendosi verificata l'estinzione, il giudice non poteva provvedere alla liquidazione degli onorari, diritti e spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Giudice torinese, conclude facendo presente al suddetto difensore – una volta decorso l'anno dalla cancellazione, oltre al periodo di sospensione feriale dei termini – la necessità di riassumere la causa al fine di far valere l'estinzione del processo per inattività delle parti.

A quel punto, il giudice dovrà dichiarare l'estinzione ai sensi degli artt. 307 – 309 c.p.c. e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal D.P.R. 115/2002, provvederà alla liquidazione degli onorari, diritti e spese spettanti al difensore.

6) In ipotesi di sentenza che disponga la **compensazione** delle spese di lite, il Testo Unico disciplina unicamente il pagamento dell'imposta di registro. Nel caso in cui la registrazione della sentenza sia chiesta dalla parte ammessa al beneficio, l'imposta è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre l'altra metà è pagata dall'altra parte. Se la registrazione è chiesta nel proprio interesse dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio, l'imposta è pagata dalla stessa per intero (art. 132)

Sembrerebbe che allo Stato spetti l'azione di rivalsa nei confronti della parte soccombente, diversa da quella ammessa al patrocinio a spese dello Stato, solo in ipotesi che la stessa sia stata anche condannata alla rifusione delle spese processuali.

Se, invece, nonostante la soccombenza della parte diversa da quella ammessa, viene disposta la compensazione delle spese processuali, non sussisterebbe alcun diritto per lo Stato al recupero delle spese prenotate e anticipate, non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 133 e 134 T.U.

L'art. 134 prevede, poi, una ipotesi residuale rispetto a quella dell'art. 133, ovvero il mancato recupero delle spese di giudizio da parte dello Stato quando la parte ammessa però abbia vinto la causa (e non sia stato possibile recuperare le spese da controparte) o abbia concluso una transazione che la pone in condizione di poter restituire le spese erogate a suo favore.

Lo stato ha in questo caso diritto di rivalsa, conseguentemente la parte ammessa in sede di transazione non potrà accollarsi le spese di giudizio né in tutto né in parte perché tutte le parti sono solidamente obbligate al pagamento.

L'art. 134 formula infatti varie ipotesi in relazione al tipo di spesa:

a) co. II, prevede il diritto di rivalsa dello Stato per ogni tipo di spesa, prenotata e anticipata, quando la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese sentenza o transazione; Quando invece la parte ammessa non ha conseguito il sestuplo, ma ha rinunciato all'azione o il giudizio si è estinto, il diritto di rivalsa dello Stato è limitato alle sole spese anticipate. La norma in esame va esaminata in relazione all'art. 131 che precisa quali sono le spese prenotate a debite e quelle anticipate dell'erario. In questo caso lo Stato ha diritto di rivalsa per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma conseguita dalla parte. Per estinzione del giudizio il legislatore ha inteso riferirsi all'abbandono della causa da parte dell'ammesso, precludendo così al giudice di pronunciarsi sul punto.

b) co. III pone un preciso limite contrattuale alla parte ammessa nel caso addivenga ad una transazione nel senso che non gli possono in assoluto essere accollate le spese prenotate a debito, pena la nullità dell'accordo.

c) co. IV è eccezionalmente diretto a disciplinare la posizione della parte non ammessa ove questa sia attore o impugnante nel caso di estinzione o rinuncia al giudizio, disponendo che questa è obbligata al pagamento delle spese.

d) nel caso di cancellazione della causa dal ruolo, ovvero nel caso in cui il giudizio si sia estinto per volontà anche nella parte ammessa al G.P. e la stessa abbia conseguito un vantaggio pari ad almeno un sestuplo delle spese ovvero non si comunque imputabile a fatto dell'attore o impugnante non ammesso al G.P. (nel qual caso opera la disposizione del comma IV sopra ricordata) tutte le parti sono tenute al pagamento in via solidale **delle spese prenotate a debito**.

Ci sembra di poter dire che, in questi casi, le spese anticipate dall'erario, rimangono a carico dello Stato, in considerazione della distinzione operata dall'art. 131, anche in forza del principio per cui "ubi lex voluit dixit", e tenuto conto che i primi due commi dell'art. 134 hanno espressamente previsto la rivalsa per spese prenotate e anticipate.

4. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE – D.LGS. 116/2005

La possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato per le cause transfrontaliere è stata introdotta con il D.Lgs. n. 116 del 27/5/2005, di attuazione alla direttiva 2003/8/CE.

La normativa si riferisce al processo civile, anche per controversie di natura commerciale.

A sensi dell'art. 2 del citato decreto, è considerata transfrontaliera la controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante in uno stato membro dell'Unione Europea (ad eccezione della Danimarca), diverso da quello in cui pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.

Possono presentare richiesta di ammissione al patrocinio anche i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli stati dell'Unione (art. 3 D.Lgs. 116/05).

Il tetto di reddito è fissato in euro 9.296,22, quale reddito annuo imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (art. 4 D.Lgs. 116/05).

Il decreto ministeriale 29/12/2005 – che ha aggiornato il limite di reddito da euro 9.296,22 a euro 9.723,84 – ancorché successivo al D.Lgs. 116/2005, fa espresso riferimento, proprio in ordine a detta modifica, solo al D.P.R. 115/2002 e non anche al decreto sulle controversie transfrontaliere.

Non è dato di sapere se si sia trattato di una dimenticanza o di una omissione voluta.

In ogni caso, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Tale disposizione, si discosta da quanto previsto dal D.P.R. 115/02, in quanto l'aumento di reddito per ciascun familiare convivente non è più contemplato dalla normativa del 2002.

Forse si profila una questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.Lgs. 116/05 in relazione all'art. 76 D.P.R. 115/02, per violazione dell'art. 3 Costituzione.

In ogni caso, i limiti di redditi suesposti possono essere superati se il richiedente dimostra di non poter sostenere le spese processuali, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio e della dimora abituale e quello del foro ove pende la causa.

Sul punto, è facile profetizzare che si assisterà alle più variegate interpretazioni.

Per i giudizi pendenti nel territorio nazionale, la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato spetta al consiglio dell'ordine degli avvocati, individuato ai sensi dell'art. 124 D.P.R. 115/02.

La domanda va presentata (art. 13 D.Lgs. 116/05):

- all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui il richiedente è domiciliato o soggiorna regolarmente (autorità di trasmissione);

oppure

- all'autorità competente dello Stato ove pende il processo o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).

L'autorità di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale è il Ministero della Giustizia.

Il Decreto in analisi ammette l'estensione del patrocinio ai procedimenti stragiudiziali, quando l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa (art. 10 D.Lgs. 116/05).

CAPITOLO QUARTO

LA DELIBAZIONE DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE – ART. 126, T.U.S.G.

SOMMARIO: 1. Giudizio di non manifesta infondatezza. Art. 126 D.P.R. 115/2002.

1. GIUDIZIO DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA. ART. 126 D.P.R. 115/2002

La formulazione dell'art. 126 D.P.R. 115/2002, impone che l'istanza sia rigettata quando appaia "*manifestamente infondata*".

Il termine "*manifestamente*" rimanda ad una valutazione discrezionale, che prevede comunque la "eclatante" inesistenza della pretesa che si intende far valere in giudizio.

Ne consegue che il Consiglio dell'Ordine dovrà esaminare la descrizione del fatto, per valutare se esistano i presupposti per promuovere l'azione o resistere alla stessa.

L'istanza deve contenere una dettagliata e puntuale esposizione degli elementi di fatto, nonché dei fatti e/o documenti di prova, ovvero dei modi in cui l'istante intende dimostrare i fatti dedotti.

Non è certo necessaria l'elencazione circostanziata dei mezzi di prova demandati al difensore, anche in considerazione del fatto che il richiedente è quasi sempre privo della necessaria competenza tecnica.

Tenuto conto della discrezionalità del Consiglio dell'Ordine nel valutare il requisito della "*non manifesta infondatezza*", appare utile indicare i criteri individuati dal Consiglio Nazionale Forense in via esemplificativa:

- a) manifesto difetto di legittimazione attiva del richiedente o passiva del soggetto nei confronti del quale l'istante ha proposto o intende proporre l'azione;
- b) presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, che neghi l'esistenza del diritto che l'istante intende far valere;
- c) decorrenza dei termini per la proposizione dell'azione (prescrizione e decadenza in genere);
- d) mancata indicazione dei fatti posti a fondamento dell'azione che la parte intende proporre (in tal caso è però da valutare, volta per volta, se richiedere all'istante una integrazione ai sensi dell'art. 123 T.U.).

Si sottolinea, tuttavia, la difficoltà di applicazione del criterio della non manifesta infondatezza alle domande di separazione e divorzio, in ordine alle quali la giurisprudenza è orientata nel riconoscere la separazione ed il divorzio dando per acquisiti, nel solo fatto della domanda, la esistenza dei presupposti di legge.

CAPITOLO QUINTO

INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE COMPETENTE – ART. 124 T.U.S.G.

Il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si determina ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del T.U. Spese di Giustizia.

Il testo della norma è chiaro nell'indicare come competente il Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha sede il Giudice davanti al quale pende il processo o quello del luogo in cui ha sede il Giudice competente a conoscere del merito della controversia, nel caso in cui il processo non fosse pendente.

L'unica eccezione riguarda i processi dinnanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato e alle Sezioni riunite o le Sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, per i quali è competente il C.O.A. del luogo in cui ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Non vi è dubbio dunque che, se il processo è pendente, il C.O.A. competente è quello del luogo in cui ha sede il Giudice davanti al quale pende il processo, e la norma non pare porre particolari problemi.

Se invece il processo non è ancora pendente, si avrà una competenza alternativa di più Consigli dell'Ordine: quelli dei luoghi in cui hanno sede i Giudici competenti sulla base delle norme sulla competenza per territorio dettate dagli artt. 18 e ss. del codice di procedura civile.

È evidente però che quando la norma fa riferimento al "merito" lo fa in senso atecnico, nel senso di "oggetto del processo" dato che il patrocinio a spese dello Stato può sicuramente essere richiesto per procedimenti quali quello di esecuzione forzata o cautelare, per i quali la competenza andrà determinata ai sensi degli artt. 26 o 669-ter c.p.c.

Nell'unica ipotesi in cui è richiedibile il patrocinio a spese dello Stato in materia stragiudiziale – vale a dire nelle controversie "transfrontaliere", su cui v. *supra*, capitolo 3 – il COA competente sulla domanda di ammissione si individua secondo le regole ordinarie (cfr. art. 12, D.Lgs. 27.5.2005 n. 116) e quindi sarà del luogo in cui ha sede il Giudice competente a conoscere del merito della controversia che si dovesse eventualmente instaurare.

Ci si può porre un dubbio interpretativo con riferimento alle controversie che sono di competenza di Autorità Giudiziarie la cui competenza territoriale è distrettuale, e quindi più ampia rispetto a quella dei singoli COA, quali le Corti d'Appello, i Tribunali per i Minorenni e – prima del 2007 – i T.A.R.

Seguendo la regola posta in via generale, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il COA competente sarebbe quello del Capoluogo del Distretto, dove

ha sede il Giudice.

Così, tuttavia, gli istanti che non avessero ancora nominato un legale si potrebbero trovare nella necessità di recarsi personalmente nel Capoluogo del Distretto, ancorché non ivi residenti, con i connessi evidenti disagi, tempi (si pensi anche ad eventuali termini decadenziali) e costi (aspetto quest'ultimo evidentemente rilevante, per chi si assume essere soggetto non abbiente).

Onde evitare tali conseguenze non desiderabili, potrebbe essere giustificata un'interpretazione per cui tutti i COA ricadenti nel Distretto potrebbero essere ritenuti competenti, identificando il "luogo" in cui ha sede il Magistrato come l'intero territorio su cui si estende la competenza del Giudice.

Tale interpretazione si scontra però con la riforma apportata con la Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1308, L. 27.12.2006 n. 296), che ha abolito la competenza del COA per le cause amministrative, istituendo un'apposita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale, senza prevedere alcun tipo di agevolazione per l'istante che non risiedesse nella città sede del T.A.R. stesso.

L'unico rimedio per l'istante che non avesse già nominato un difensore abilitato e non potesse recarsi in sede lontana dal luogo di residenza resta quindi quello di avvalersi della possibilità di presentare la domanda di ammissione mediante invio a mezzo raccomandata (art. 124, 1° comma, T.U.S.G.).

CAPITOLO SESTO

L'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI DI CUI ALL'ART. 80, T.U.S.G. – CRITERI D'INSERIMENTO

Gli articoli 80 e 81 del DPR 115/2002, novellati dagli articoli 1 e 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 25, dispongono quanto segue:

Art. 80

1. *Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, "istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel "quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il "magistrato davanti al quale pende il processo.*

2. *Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni "riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli "elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di "corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il "provvedimento impugnato.*

3. *Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore "iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato "scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.*

Art. 81

1. *L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato "dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei "requisiti previsti dal comma 2.*

2. *L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il "quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:*

a) *attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra "processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di "volontaria giurisdizione.*

b) *assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate "nei cinque anni precedenti la domanda.*

c) *iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.*

3. *È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata "disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.*

4. *L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si "trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna "provincia.*

5. *I Consigli dell' Ordine hanno formato detto elenco, aggiornandolo con l'inserimento dei nuovi avvocati, che, avendo i requisiti di legge, lo hanno richiesto; inoltre hanno disposto la cancellazione di quegli avvocati che hanno*

successivamente fatto richiesta in tale senso.

L'elenco aggiornato è tenuto a disposizione degli interessati presso tutti i Consigli, che, con propria delibera, lo trasmettono agli Uffici Giudiziari del distretto con cadenza trimestrale.

I Consigli dell'Ordine dell'Unione Triveneta, fin dall'entrata in vigore del DPR 115/2002, si sono fatti carico di chiedere ai singoli avvocati di specificare quali fossero le materie in cui intendevano patrocinare, e stabilito che gli avvocati che vogliono proporre istanza per l'inserimento nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, debbano depositare presso l'Ordine di appartenenza, apposita relazione, nella quale venga descritto l'attività professionale svolta, con indicazione di cause e procedimenti, nel numero non inferiore a 5 annuali per ciascuna delle materie della novellata lett. A comma 2° art. 81 T.U.S.G., per le quali si richieda abilitazione.

Tutto ciò allo scopo di dare modo agli interessati di consultare l'elenco con garanzia di maggiore competenza del professionista prescelto o indicato.

Con la legge n. 25 del 24.2.2005, il Legislatore ha ribadito che i Consigli sono sempre tenuti a valutare, ai fini della iscrizione, "attitudini ed esperienza professionale", "distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione".

L'Elenco è sempre unico, ed identici ed unitari sono tuttora i requisiti per l'inserimento nello stesso (con la nuova Legge è sceso da 6 a 2 anni il tempo minimo di iscrizione dell'avvocato all'Albo professionale, ed è stato chiarito che le sanzioni disciplinari ostative sono quelle definitive, di entità superiore all'avvertimento, e purché siano state irrogate nei 5 anni precedenti la domanda).



CAPITOLO SETTIMO

NOMINA DI SOSTITUTO PROCESSUALE NEL PROCEDIMENTO PENALE – MODIFICHE AL TESTO UNICO RECALE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE DEL C.D. “PACCHETTO SICUREZZA” (L. 24.7.2008 N. 125)

SOMMARIO: 1. Nomina di sostituto processuale nel procedimento penale; 2. Le modifiche introdotte dal cosiddetto “pacchetto sicurezza”: legge 125/2008.



1. NOMINA DI SOSTITUTO PROCESSUALE NEL PROCEDIMENTO PENALE



In passato, si era posto il problema della possibilità o meno, per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, di nominare un sostituto processuale non iscritto nell'albo di cui all'art. 80 D.P.R. 115/02.

La questione è stata risolta dalla pronuncia, a Sezioni Unite, del Supremo Collegio.

La Cassazione Penale, con sentenza 30/6/2004 dep. il 13/7/2004, chiarisce che:

“Il sostituto del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello stato non deve necessariamente essere scelto tra gli iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 80 D.P.R. 30/5/2002 n. 115”.

Quanto al compenso per l'attività processuale svolta dal sostituto.

Il Tribunale di Lecce aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 116 comma 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, nella parte in cui non prevede, anche per il sostituto nominato *ex art. 97* comma 4 c.p.p. (sia in sostituzione di un difensore di fiducia che di uno d'ufficio), l'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e ciò per violazione:

- dell'art. 3 Cost., che impone al legislatore il trattamento uguale di situazioni tra loro omogenee;

- dell'art. 24 comma 2 Cost., che tutela l'effettività del diritto di difesa;

- dell'art. 36 Cost., che sancisce il diritto di ciascun lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 176 del 28/4/2006, ha dichiarato la questione manifestamente infondata per erroneità del presupposto interpre-

tativo.

Il Giudice delle Leggi insegna che al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 c.p.p., secondo cui *“il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore”* e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato.

2. LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL COSIDDETTO “PACCHETTO SICUREZZA”: LEGGE 125/2008

La Legge 24/7/2008 n. 125 (pacchetto sicurezza) – di conversione del D.L. 23/5/2008 n. 92 – ha inciso in merito alla possibilità di richiedere ed ottenere il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale.

Con l'inserimento del **comma 4 bis all'art. 76**, vi è una sorta di “presunzione di inammissibilità” in ragione del reddito.

Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 *bis* del codice penale, 291 *quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, si ritiene godano di un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge.

In sintesi, il patrocinio a spese dello Stato è escluso per tutti i soggetti condannati per gravi reati, quali:

- associazione a delinquere di stampo mafioso;
- associazione a fine di spaccio di stupefacenti;
- associazione a fine di contrabbando;
- spaccio di stupefacenti aggravato;
- reati commessi per agevolare l'attività di associazioni mafiose.

Il legislatore ha forse voluto cristallizzare quanto era già emerso a livello giurisprudenziale, essendo già riconosciuto al giudice il potere di valutare, ai fini dell'ammissione al beneficio, tutti gli elementi indiziari del reddito del soggetto, con riferimento anche all'esistenza di proventi illeciti, derivanti da attività delittuosa, notoriamente non sottoposti a tassazione e con riferimento anche al tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi. (Cass. pen., Sez. IV, 11/4/2007, imp. Salvemini)

Lo stesso art. 91 comma 1 lett. a) T.U., già sancisce l'esclusione dal beneficio per gli indagati, imputati o condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

A tale proposito, va segnalata l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 136 del 19/4/2007, che ha dichiarato inammissibile la questione riguardante l'art. 91 comma 1 lett. a) per violazione dell'art. 3 Cost., sollevata perché creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra indagati, imputati o condannati per

reati tributari e quelli per altri reati, nonché dell'art. 24 Cost., per la previsione, per i non abbienti, di una limitazione all'accesso al patrocinio a spese dello stato e, quindi, di una limitazione del diritto di difesa.

Il nuovo comma 4 *bis*, inserito all'art. 76 D.P.R. 115/2002, comunque, si applica solo alle persone che siano già state condannate per i delitti sopra elencati.

Qualora emerga, invece, successivamente al provvedimento di ammissione, la notizia dell'esistenza di una condanna definitiva per uno dei reati citati, il giudice dovrebbe disporre la revoca del provvedimento ammissivo.

La condanna, per rendere possibile la revoca, dovrebbe essere intervenuta, prima della data della domanda di ammissione al beneficio o, comunque, prima del provvedimento di ammissione.

Viceversa, non dovrebbe esserci revoca in ipotesi di condanna definitiva che sopravvenga nelle more del procedimento, poiché la presunzione sul superamento del reddito dovrebbe operarsi per i soli soggetti "già condannati".

Coerentemente con tale interpretazione, si giunge ad una conclusione quantomeno bizzarra: non potrebbe esserci revoca del provvedimento di ammissione, nel caso in cui la condanna giunga al termine di un processo nel quale il soggetto è stato ammesso al beneficio ed avente ad oggetto proprio uno dei reati di cui sopra.

La norma del pacchetto sicurezza in commento, dunque, costituisce un effetto ulteriore della condanna, che potrebbe venire cancellato dalla riabilitazione, ma non dal sopraggiungere di una causa estintiva del reato o della pena.

È facile immaginare che la disposizione presterà il fianco a questioni di legittimità costituzionale, con riguardo alla lesione del principio di eguaglianza, per l'irragionevolezza di talune esclusioni o inclusioni.

Risalta, certamente, l'assenza di indicazioni in ordine al *tempus commissi delicti*, sicché deve ritenersi che la presunzione di reddito valga anche per condanne molto risalenti nel tempo.

Ma vi è di più.

Il "pacchetto sicurezza" ha anche abrogato il **comma 2 dell'art. 93** D.P.R. 115/02.

All'**art. 96 comma 1** le parole "*ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 comma 3 del codice di procedura penale*" sono soppresse.

Al **comma 2 del medesimo art. 96**, dopo le parole "*tenuto conto*" sono inserite le parole "*delle risultanze del casellario giudiziale*".

Il difensore non potrà presentare la domanda "*direttamente in udienza*" (ma potrà farlo la parte) ed il giudice è obbligato a tener conto, nella valutazione delle condizioni economiche di chi richiede il beneficio, anche delle risultanze del casellario giudiziale.

Il giudice, inoltre, non dovrà più decidere immediatamente, ma dovrà farlo nei dieci giorni successivi.



CAPITOLO OTTAVO

LIQUIDAZIONE A CARICO DELLO STATO DEI COMPENSI PER I DIFENSORI DI STRANIERI NEI PROCEDIMENTI DI CONVALIDA D'ESPULSIONE O TRATTENIMENTO IN C.I.E. E DI RICORSO AVVERSO DECRETO D'ESPULSIONE – ART. 142, T.U.S.G.

SOMMARIO: 1. L'evoluzione normativa; 2. La liquidazione a carico dello Stato e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 3. Le modalità della liquidazione; 4. L'iscrizione del difensore nell'elenco di cui all'art. 81 T.U.S.G.

1. L'EVOLUZIONE NORMATIVA

Com'è noto, in materia extrapenale fino alla Legge 29.3.2001 n. 134 il patrocinio dei non abbienti era regolato dal R.D. 30.12.1923 n. 3282, che onerava la classe forense del patrocinio stesso senza prevedere alcun compenso.

Una deroga a tale regola fu introdotta dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dato con D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, che all'art. 13, comma 10, prevedeva che nel procedimento per ricorso avverso il decreto d'espulsione "*lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato*".

La previsione fu recepita e confermata con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2002, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 recante il Testo Unico Spese di Giustizia, che all'articolo 142 estende "a limitati effetti" alla materia *de qua* la disciplina del patrocinio a spese dello Stato in materia civile/amministrativa/contabile/tributaria.

La successiva Legge 30.7.2002 n. 189 modificava l'art. 13 T.U.Immig., abrogando il comma 10 ed introducendo la disciplina già prevista dal comma 10 nel novellato comma 8, innovando in punto di termine di presentazione del ricorso e di soggetti legittimati alla difesa.

Il successivo D.L. 14.9.2004 n. 241, convertito – con modificazioni sul punto – in L. 12.11.2004 n. 271 attribuiva la competenza in materia di ricorsi avverso i decreti d'espulsione al Giudice di Pace, ed introduceva la procedura di convalida dell'espulsione e del trattenimento in Centro di Permanenza Temporanea (C.P.T.), oggi denominato Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) a seguito del D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. in L. 24.7.2008 n. 125, espressamente estendendo a tali nuove procedure la previsione dell'ammissione al patrocinio

a spese dello Stato. La situazione non è mutata a seguito della temporanea vigenza del D.L. 29.12.2007 n. 249, poi decaduto per mancata conversione, che aveva trasferito la competenza sulle predette convalide al Tribunale ordinario in composizione monocratica, mantenendo però inalterata la previsione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il D.Lgs. 28.2.2008 n. 32 invece, modificando l'articolo 20 del D.Lgs. 6.2.2007 n. 30, ha esteso la previsione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti attinenti l'espulsione di cittadini *comunitari*, di competenza del Tribunale ordinario in composizione monocratica, a differenza dei procedimenti attinenti l'espulsione di extracomunitari, che sono rimaste di competenza del Giudice di Pace.

2. LA LIQUIDAZIONE A CARICO DELLO STATO E L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Nonostante l'art. 3 del Regolamento d'attuazione del T.U.Immig, dato con D.P.R. 31.8.1999 n. 394 preveda che nel decreto d'espulsione venga dato avviso allo straniero che ha diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a norma della Legge 30.7.1990 n. 217, "qualora ne sussistano i presupposti", la previsione del pagamento del difensore dello straniero per l'assistenza nel ricorso avverso il decreto d'espulsione è stata sempre – e correttamente – interpretata come un caso *sui generis* di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta infatti di un'ammissione *ex lege*, che prescinde del tutto dai requisiti di reddito e regolarità del soggiorno normalmente richiesti allo straniero per poter usufruire del beneficio in materia extrapenale, ed anzi costituisce un'espresa deroga alle previsioni generali dettate dagli artt. 76, 79 e 119 T.U.S.G.

Ciò è confermato dai Lavori parlamentari, come si desume dalla Relazione illustrativa del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia, che nel commentare l'articolo 142 T.U.S.G. chiarisce che

- tale "ammissione" non esige alcuna verifica, neanche successiva, dei limiti reddituali del beneficiario;

- non è prevista l'apertura dell'articolo di campione per il recupero delle spese legali sopportate dall'Erario, analogamente a quanto previsto nel settore penale per i difensori (anche fiduciari) di "pentiti" dall'art. 115 T.U.S.G. e a differenza di quanto previsto dagli artt. 133 e 134 in materia extrapenale e dagli articoli 116, 117 e 118 in materia penale (compensi dei difensori d'ufficio di insolventi, irreperibili o minorenni);

- tale "ammissione" non esige le formalità della domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o dei documenti a corredo della stessa (ad es. la certificazione consolare di cui al 2° comma dell'art. 79, T.U.S.G.), trattandosi di ammissione d'ufficio.

Come ci si avvede facilmente alla luce di tali caratteristiche, più che di "ammissione al patrocinio" si tratta di *liquidazione* a carico dello Stato, o tutt'al più di ammissione *ex lege*, in deroga alle regole previste per l'ammissione "ordinaria" al patrocinio a spese dello Stato: lo conferma la collocazione sistematica dell'art. 142 T.U.S.G.

Non è certo un caso, infatti, che detto articolo sia inserito nel Titolo V della Parte III del Testo Unico Spese di Giustizia, che – analogamente ai casi previsti dal Titolo III in materia penale – prevede l'estensione “*a limitati effetti*” della disciplina del patrocinio a spese dello Stato a casi che il Legislatore ha ritenuto – per svariate ragioni – meritevoli di una disciplina di favore che garantisca l'effettività della Difesa.

Le peculiarità della disciplina *de qua* come sopra evidenziate sono state sospettate d'incostituzionalità, ma sono state giudicate compatibili con i principi costituzionali dalla Corte Costituzionale che con ordinanza 16–29.12.2004 n. 439 ha ritenuto prevalenti le esigenze di ordine pubblico sottese ai procedimenti di espulsione rispetto alle esigenze di uniformità di trattamento con i casi ammissione degli stranieri al patrocinio dei non abbienti in materia civile/amministrativa/contabile/tributaria.

Si può solo osservare, con sconforto, che le esigenze prevalenti prese in considerazione dalla Corte Costituzionale sono state quelle di ordine pubblico, mentre almeno altrettanto – se non più – meritevoli sembrano essere quelle attinenti all'effettività della Difesa in giudizio garantita pacificamente anche agli stranieri dall'art. 24 Cost., a maggior ragione in situazioni di emarginazione sociale ed economica facilmente presumibili in persone quali quelle suscettibili di espulsione dal T.N.

3. LE MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE

Risulta che alcuni Tribunali ed alcuni uffici del Giudice di Pace richiedano, in sede di ricorso avverso il decreto d'espulsione, ovvero in udienza di convalida dell'espulsione o di trattenimento in C.I.E., che venga fatta espressa domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rispettivamente nel ricorso introduttivo o a verbale d'udienza.

Tale prassi sembra, più che superflua, illegittima, in quanto introduce un'istanza non solo non prevista dalla Legge, ma addirittura in contrasto con la Legge, che va interpretata nel senso dell'ammissione *ex lege* al beneficio in parola, come visto sopra.

È invece consigliabile che nel ricorso avverso il decreto d'espulsione si includa nelle conclusioni l'istanza di *liquidazione* della parcella, eventualmente prodotta in udienza di trattazione in camera di consiglio.

Del pari, nell'udienza di convalida d'espulsione/trattenimento in C.I.E., sembra opportuno far mettere a verbale l'istanza di liquidazione della parcella, con riserva di produzione della medesima.

Ciò sempreché – come risulta accada in alcuni uffici del Giudice di Pace – non siano stati raggiunti accordi fra il Consiglio dell'Ordine e i Tribunali e gli Uffici del Giudice di Pace in base ai quali siano stati predisposti moduli prestampati di istanza di liquidazione degli onorari e delle spese del difensore.

A questo riguardo, come già è stato proposto per i procedimenti dinnanzi ai Tribunali di Sorveglianza, è auspicabile che per i procedimenti di convalida d'espulsione o trattenimento in C.I.E. (se non anche per i procedimenti su ricorso contro l'espulsione, che richiedono spesso uno studio più approfondito ed una più impegnativa attività defensionale dal parte del difensore) vengano

raggiunti accordi per una liquidazione “automatica” *a forfait*, ferma restando – beninteso – la facoltà del difensore di presentare una parcella commisurata all’effettivo impegno professionale, al risultato ottenuto od agli altri criteri di commisurazione previsti dalla Tariffa giudiziale civile, amministrativa e tributaria, temperata dal criterio di cui all’art. 82 T.U.S.G. richiamato dall’art. 142.

A questo proposito, è discutibile che alle competenze richiedibili in base a detto criterio si debba applicare la dimidiazione di cui all’art. 130, *non* espressamente richiamato all’art. 142 e *non* incluso nel Titolo V della Parte III del Testo Unico Spese di Giustizia.

Se infatti la materia “civile/amministrativa” in cui viene classificato il contenzioso sull’immigrazione farebbe pensare ad un’applicabilità dell’art. 130 T.U.S.G., l’origine “penalistica” dell’istituto della liquidazione *ex lege* (introdotto nella vigenza della Legge 30.7.1990 n. 217 e con rinvio alla medesima fino alla riforma apportata dalla Legge 29.3.2001 n. 134), la circostanza che i difensori d’ufficio per le convalide e i ricorsi vengano individuati in base alle liste dei difensori disponibili alle difese d’ufficio penali, e in buona sostanza la natura dei diritti di libertà personale in gioco e dell’attività defensionale *de qua* – in larga parte assimilabile a quella del difensore nelle udienze di convalida d’arresto/fermo (artt. 391 o 449 c.p.p.) – farebbero propendere per la non applicabilità dell’art. 130 T.U.S.G. nella quantificazione delle competenze liquidabili.

È appena il caso di ricordare che essendo quella del Giudice di Pace in materia di espulsioni di extracomunitari una competenza funzionale, si applica a dette cause la Tariffa del Tribunale, a norma dell’articolo 5, comma 7, della Tariffa giudiziale civile.

4. L’ISCRIZIONE DEL DIFENSORE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 81 T.U.S.G.

Ci si è chiesti se per poter ottenere la liquidazione a carico dello Stato il difensore debba essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 81, T.U.S.G. o meno.

A favore della necessità dell’iscrizione militano due argomenti;

a) l’art. 81, comma 2, T.U.S.G. come novellato dalla L. 24.2.2005 n. 25 prevede, fra le materie in cui vengono suddivisi gli elenchi degli avvocati abilitati, quello della “volontaria giurisdizione” a cui viene da taluni assimilata la procedura camerale di convalida *de qua*, mutuata essendo questa dagli artt. 737 e ss. c.p.c. nonostante la modifica del comma 4° dell’art. 14 T.U. Immig. apportata dalla Legge 30.7.2002 n. 189;

b) l’art. 82 – richiamato dall’art. 142 T.U.S.G. – nel disciplinare i criteri di calcolo dell’entità dei compensi liquidabili, fa riferimento all’elenco degli avvocati abilitati, di cui al precedente art. 81.

Contro la necessità dell’iscrizione militano quattro argomenti:

c) l’art. 142 T.U.S.G. non richiama, delle disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, che gli artt. 82, 83 e 84, senza far menzione dell’art. 81, che prevede i requisiti cui il difensore deve rispondere per poter essere iscritto nel-

l'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. D'altronde, il citato art. 142 è incluso nel Titolo V della Parte III del T.U.S.G., che prevede i casi (artt. 142–145) di “*estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista*” per i processi civili, amm.vi, contabili e tributari;

d) nella Relazione Illustrativa al T.U.S.G., l'art. 142 viene commentato nel senso che preveda un tipo di ammissione al patrocinio a sé stante rispetto alle altre, equiparabile a quella prevista per i giudizi penali nonostante la disposizione sia collocata nell'ambito delle norme sul patrocinio in materia extrapenale. Si esclude anzi, espressamente, ogni interferenza fra la disciplina generale del patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione *ex art. 142 T.U.S.G.*, come già accennato *supra*, par. 2.;

e) nel patrocinio a spese dello Stato in materia penale, già esistono diversi casi di liquidazione a spese dello Stato nei quali *non* è necessario (sul punto cfr. CITTERIO, *Problematiche in tema di patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio*, marzo 2002, pubblicazione edita sul sito internet della Procura Generale della Repubblica di Venezia) che il difensore sia iscritto all'elenco di cui all'art. 81 T.U.S.G.: si tratta dei casi di difensori di cc.dd. “pentiti” (art. 115 T.U.S.G.), dei difensori d'ufficio di clienti “insolventi” (art. 116), dei difensori d'ufficio di imputati irreperibili (art. 117) o minorenni (art. 118). Tutti questi casi sono disciplinati dal Titolo III della Parte III del T.U.S.G. che prevede i casi di “*estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale*”, analogamente a quanto previsto nel Titolo V nel quale è compreso l'art. 142. L'analogia col settore penale, del resto, è riconosciuta anche nella Relazione Illustrativa citata al punto d);

f) il 6° periodo del comma 8 dell'art. 13 T.U.Immig. – richiamato dal comma 5-bis dello stesso articolo e dal novellato comma 4 dell'art. 14 T.U. Immig. – ammette lo straniero all'assistenza di un “patrocinatore legale”, definizione che lascia aperta la possibilità di affidare ad un praticante avvocato la difesa nelle udienze di convalida *de quibus*. L'interpretazione secondo cui il difensore dev'essere iscritto all'elenco di cui all'art. 81 T.U.S.G. per poter ricevere il compenso a spese dello Stato non si concilia con detta possibilità, in quanto l'art. 81, come novellato dalla L. 24.2.2005 n. 25, prevede che possano essere iscritti all'elenco solo avvocati iscritti all'Albo da almeno 2 anni, ed esclude quindi i praticanti avvocati dai soli casi *ordinari* di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In dottrina i commenti sostengono l'interpretazione in base alla quale i difensori chiamati ad assistere gli stranieri nei ricorsi avverso il decreto d'espulsione e nelle udienze di convalida d'espulsione/trattenimento non debbono necessariamente essere iscritti all'elenco di cui all'art. 81 T.U.S.G.: SACCHETTINI, *Allo straniero garantito il gratuito patrocinio nel ricorso contro il decreto di espulsione*, in *Guida al Diritto* 2002 n. 37; MACRÌ, *Difesa d'ufficio e gratuito patrocinio. Aspetti sociologici e giuridici*, pubblicazione edita sul sito internet dell'Università di Firenze.

Appare pertanto preferibile l'interpretazione in base alla quale i difensori chiamati – fiduciarmente o d'ufficio – ad assistere gli stranieri nei ricorsi avverso il decreto d'espulsione e nelle udienze di convalida d'espulsione/trattenimento non debbono necessariamente essere iscritti all'elenco di cui all'art. 81 T.U.S.G.





PARTE SECONDA





CAPITOLO NONO

**FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ELENCO
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA –
VERSIONI IN LINGUA FRANCESE, INGLESE
E TEDESCA**

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
DOMANDA D'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO²

Il sottoscritto/a.....
nato/a.....il.....
residente in (via).....n. CAP..... Città.....
Codice fiscale.....
n. telefono

dichiara che la propria famiglia anagrafica è così composta:

Sig.....	Sig.....
nato/a a.....	nato/a a
il.....	il.....
codice fiscale.....	codice fiscale.....
stato (es. coniuge, figlio)	stato (es. coniuge, figlio)

Sig.....	Sig.....
nato/a a.....	nato/a a
il.....	il.....
codice fiscale.....	codice fiscale.....
stato (es. coniuge, figlio)	stato (es. coniuge, figlio)

Sig.....	Sig.....
nato/a a.....	nato/a a
il.....	il.....
codice fiscale.....	codice fiscale.....
stato (es. coniuge, figlio)	stato (es. coniuge, figlio)

² All'istanza va allegata la fotocopia di un documento di identità, come previsto dal Dpr n.445/2000.

EVENTUALI CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CUMULO COI REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI (causa in conflitto d'interessi con i familiari conviventi, causa vertente su diritti della personalità)

.....

CHIEDE

d'essere ammesso al patrocinio alle spese dello Stato per il seguente procedimento:

a) se la causa è già iniziata:

– indicare:

generalità delle parti

Autorità Giudiziaria avanti al quale la causa è pendente (es. Tribunale, Giudice di Pace)

oggetto della causa

data della prossima udienza

numero di ruolo

– allegare in copia gli atti e i documenti relativi alla causa (es. atto di citazione, ricorso introduttivo, memorie, documenti prodotti in corso di causa, liste di testimoni)

– indicare brevemente i fatti oggetto di controversia e ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza della pretesa

.....

b) se la causa non è iniziata:

– indicare il tipo di controversia (es. separazione personale dei coniugi, divorzio, divisione di beni, risarcimento di danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, sfratto ...)

– allegare in copia i documenti relativi alla controversia (es. raccomandate ricevute, contratti, intimazioni)

– indicare brevemente i fatti oggetto di controversia e ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza della pretesa

.....

.....

– indicare i mezzi di prova di cui ci si intende valere (es. testimoni, documenti, consulenze tecniche)

.....

Il sottoscritto:

– dichiara di disporre di un reddito annuo³ pari a €

– allega l'ultima dichiarazione dei redditi.⁴

– dichiara di nominare l'avvocato

³ Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare (salvo i casi di esclusione dal cumulo), tenendosi conto anche dei redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.

⁴ Per i redditi di cittadino extracomunitario prodotti all'estero occorre produrre apposita certificazione dell'Autorità consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato.

Il sottoscritto prende atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è attualmente pari a di € 9.723,84.

Fino alla definizione della causa, il sottoscritto si impegna a comunicare al Giudice procedente ogni eventuale variazione del reddito che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni anno, dal momento in cui è presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Il sottoscritto **dichiara** di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 125 T.U.S.G. per il caso in cui vengano rese dichiarazioni mendaci o vengano esibiti atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero.

....., li

Firma.....

Con riferimento alle disposizioni della legge D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni a terzi.

....., li

Firma.....

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. COPIA CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA O AUTOCERTIFICAZIONE RIPORTANTE DATI ANAGRAFICI E GRADO DI PARENTELA DEI FAMILIARI CONVIVENTI COME RISULTANTI DALLO STATO DI FAMIGLIA

2. COPIA CERTIFICATO DI MATRIMONIO (per separazione* e divorzio)

3. COPIA SENTENZA DI SEPARAZIONE (per divorzio)

4. COPIA SENTENZA DI SEPARAZIONE (per modifica condizioni di separazione, recupero mantenimento, per altro circa separazione)

5. COPIA SENTENZA DI DIVORZIO SE GIÀ DIVORZIATI (per assegni mantenimento o modifica condizioni di divorzio)

6. COPIA CONTRATTO DI LAVORO (per cause di lavoro)

7. COPIA LETTERA DI LICENZIAMENTO (per cause di lavoro)

8. COPIA TESTAMENTO E CERTIFICATO DI MORTE (per cause in materia di successione ereditaria)

9. COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE (per cause di sfratto e di locazione)

10. COPIA DELLA CARTA D'IDENTITÀ DELL'ISTANTE

11. COPIA DEI CODICI FISCALI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (anche in autocertificazione compilando in ogni sua parte la domanda)

12. COPIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ULTIMO ANNO DICHIARATO (CUD, 730, UNICO, LIBRETTO DI LAVORO, ETC.)

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REDDITI (che trovate allegata alla doman-

da) (copia buste paga anno 2008 o dichiarazione datore di lavoro circa reddito lordo del 2008)

13. COPIA DI EVENTUALE PRECEDENTE AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (SE VI È STATA)

**Si ricorda che per i procedimenti di separazione è necessario indicare se la separazione è consensuale. In tal caso specificare il reddito del coniuge allegando opportuna documentazione fiscale o autocertificazione.*

Ordine des Avocats du Barreau de
DEMANDE D'AIDE JURISDICTIONNELLE⁵

Je soussigné(e).....
 Né(e) à..... le
 Résident en rue..... n. CAP..... Ville.....
 Code Fiscal
 Numéro Téléphone
 Déclare que sa famille est composée par:
 M / Mme M / Mme
 Né(e) à Né(e) à.....
 le..... le.....
 Code Fiscale..... Code Fiscal.....
 État (ex: époux, fils)..... État(ex: époux, fils).....
 M / Mme M / Mme
 Né(e) à Né(e) à.....
 le..... le.....
 Code Fiscal..... Code Fiscal.....
 État (ex: époux, fils)..... État (ex: époux, fils).....

Déclare s'Il y a de raisons qui ne permettent pas de totaliser les ressources des personnes de la famille cohabitants (affaire sur droits de la personnalité, conflit d'intérêts avec une personne de la famille cohabitant):

DEMANDE

D'être admis à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour l'affaire suivant:

a) si l'affaire est déjà engagée:

– indiquer:

Généralité des parties
 Autorité Judiciaire devant laquelle l'affaire est pendente (ex: Tribunal, autre juge)
 Object du procès
 Date de la prochaine audience
 Numéro du rôle

– produire la copie des actes de la cause (ex: citation, recours introductif, mémoires, documents produits en cours du procès, listes des témoins)

– indiquer en bref les faits qui sont l'objet de votre affaire et tous les éléments utiles pour valuer le fondement de la demande.....

b) si l'affaire n'est pas encore engagée:

– indiquer le type de procès (ex: séparation, divorce, division des biens, remboursement pour dommages, rentrée d'une créance, travail, expulsion.....)

⁵ Avec cette istance on doit produire la photocopie du papier d'identité, comme établi par le Dpr n. 445/2000.

– produire la copie des documents de l'affaire (ex: lettres reçues, contracts, intimations)

– indiquer en bref les faits qui sont l'object de votre affaire e tous les éléments utiles pour valuer le fondement de l'action.....

– indiquer les moyens de preuve qu'on veut utiliser pendant le procès (ex: témoins, documents, conseils techniques)

– indiquer les informations d'État Civil de la partie adverse

Je soussigné(e):

– déclare d'avoir de ressources pour année⁶ d'Euros

– produis la dernière déclaration de ressources⁷.

Je suis à connaissance que l'ensemble des ressources pour bénéficié de l'aide juridictionnelle doit être au maximum d' Euros 9.723,84. Donc, pendant le procès, je dois informer le Juge de chaque changement de ressources qui devance cette limite; et ça je devrai le faire dans le trente jours suivants la fin de chaque année depuis la présentation de cette demande.

Je soussigné(e) déclare de connaître que l'art. 26 L. 15/68 établi une sanction penale pour qui donne information fausses ou présente actes et documents faux.

....., le

Signature

Je consent que l'Ordre des Avocats, dans l'explication de ses fonctions, utilise les informations que j'ai donné dans ce formulaire, aussi avec autres sujets.

....., le

Signature

⁶ En determinant le revenu on doit additionner tous les revenus de la famille, aussi les revenus exempts d'Irpef ou assujetti à l'impôt substitutive ou au prelevement à la source.

⁷ Pour les ressources produites par un citoyen extracomunautaire à l'extereur il faut produire la nécessaire attestation du Consulat qui confirme la véracité de la déclaration.

TO "CONSIGLIO DELL'ORDINE"
Request for the admission to pauper legal aid of the State

The undersigned.....
Born..... In
Resident in street
Fiscal code
Telephone number.....
Declare that own private family is composed in this way:
1) Mr.
Born..... in
Fiscal code
Status (for example consort, child)
2) Mrs.
Born..... in
Fiscal code
Status (for example consort, child)
3) Mr.
Born..... in
Fiscal code
Status (for example consort, child)
4) Mrs.
Born..... in

Pagina 1
TO "CONSIGLIO DELL'ORDINE"
Fiscal code
Status (for example consort, child)
5) Mr.
Born..... in
Fiscal code
Status (for example consort, child)
6) Mrs.
Born..... in
Fiscal code
Status (for example consort, child)

Indicate the reasons to exclude all family's incomes (for example because it's process about personality rights)

ASK

To be admitted to pauper legal aid of the State for the following proceedings:

If the action has already begun: (if the action has not already begun fill in point B)

– Indicate:

1) name and address of the parties

.....

2) the Court in which the action is pending (for example Vicenza's Court, justice of the Peace,)

.....

3) object of the action

.....

A.

Pagina 2

TO "CONSIGLIO DELL'ORDINE"

4) date of the next hearing

.....

5) number of the general roll

.....

Enclose the photocopy of the action's acts and documents (for example summons, petition, acts, documents produced in the process of the action, list of witnesses)

If the action has not begun:

Indicate:

The type of the contention (for example personal separation of consorts, divorce, the partition of goods, compensation for damages, debt collection, deprivation of civil rights, the action of work law, eviction)

.....

Name and address of the parties

.....

Enclose a copy of action's documents (for example registered letter, contracts, injunctions)

.....

indicate in a short way the facts that object of the action and the others elements useful to value the validity of the claim

.....

2.

1.

A.

Pagina 3

TO "CONSIGLIO DELL'ORDINE"

indicate the proves..... (for example witnesses, documents, technical advice)

.....

The undersigned:

declares to dispose a yearly income of encloses the last income – tax return.

The undersigned takes note that maximum income for admission to pauper legal aid is at the moment of € 9.723,84.

Until the conclusion of the action, the undersigned obliges his self to communicate to "Consiglio dell'Ordine" every change of income that exceeds the indicated limit; and that within 30 days from the maturity of one year from the presentation's date of the request for the admission to pauper legal aid.

The undersigned **declares** to know penalties provided by art. 26 l. 15/68 (and successive modifications) in the case in which are given false declarations or are produced false acts or that contain false dates.

(place) (date)

Signature

Regard the law's disposals D.Lgs. 196/2003, the undersigned give own agree-



ment to “Consiglio dell’Ordine”, in order that this provides to private dates treatment in the development of his istitucional functions and in order to possible communications to third parties.

(place) (date)

Signature



**An den Ausschuss der Rechtsanwaltskammer von _____
GESUCH UM ZULASSUNG FÜR DIE PROZESSKOSTENHILFE⁸**

Der/die Unterfertigte _____
geboren am _____ in _____
wohnhaft in _____ Nr. ____ PLZ _____ Stadt _____
Steuernummer _____
Telefonnummer _____

erklärt,

dass sich die eigene meldeamtliche Familie wie folgt zusammenstellt:

Herr/Frau	Herr/Frau
geboren in	geboren in
am	am
Steuernummer _____	Steuernummer _____
Status (zB. Ehemann, Sohn)	Status (zB. Ehemann, Sohn)
Herr/Frau	Herr/Frau
geboren in	geboren in
am	am
Steuernummer _____	Steuernummer _____
Status (zB. Ehemann, Sohn)	Status (zB. Ehemann, Sohn)
Herr/Frau	Herr/Frau
geboren in	geboren in
am	am
Steuernummer _____	Steuernummer _____
Status (zB. Ehemann, Sohn)	Status (zB. Ehemann, Sohn)

ALLFÄLLIGE GRÜNDE DER NICHTBERÜCKSICHTIGUNG DES
EINKOMMENS DER ZUSAMMENLEBENDEN FAMILIENMITGLIEDER
(Rechtsstreit, in dem die Interessen im Widerstreit mit denen der
Familienmitglieder sind; ein die persönlichen Rechte betreffender
Rechtsstreit)

ERSUCHT

um Zulassung zur Prozesskostenhilfe zu Lasten des Staates bezüglich
folgendes Verfahrens:

a) wenn das Verfahren bereits behängt:

– Folgendes anzeigen:

Daten der Streitparteien: _____

⁸ Dem Gesuch muss eine Kopie des Personalausweises im Sinne des DPR Nr. 445/200 beigelegt werden.

Justizbehörde vor welcher das Verfahren behängt (zB. Landesgericht, Friedengericht, .): _____

Gegenstand des Verfahrens: _____

nächste Verhandlung: _____

Registernummer: _____

– dem Gesuch Kopie der Akten und der Dokumente bezüglich des Verfahrens beilegen (zB. Klage, Rekurs, Schriftsätze, hinterlegte Dokumente, Zeugenlisten, ...) _____

– kurz den Sachverhalt der Streitfrage und jene Elemente schildern, welche die Begründung der Forderung darstellen: _____

b) wenn das Verfahren noch nicht behängt:

– die Art des Verfahrens anzeigen (zB. Ehetrennung, Scheidung, Gütertrennung, Schadenersatz, Forderungseintreibung, Interdiktion, Arbeitsangelegenheit, Räumung, ...) _____

– dem Gesuch Kopie der Dokumente beilegen, die das Verfahren betreffen (zB. Einschreibebrief, Quittungen, Verträge, Mahnschreiben, ...) _____

– kurz den Sachverhalt der Streitfrage und jene Elemente schildern, welche die Begründung der Forderung darstellen: _____

– kurz die Beweismittel anzeigen, die man beabsichtigt zu verwenden (zB. Zeugen, Dokumente, Gutachten, ...) _____

Der/Die Unterfertigte:

– erklärt über ein jährliches Einkommen ⁹ von € _____ zu verfügen.

– legt die letzte Steuererklärung ¹⁰ bei.

Der/Die Unterfertigte erklärt, dass ihm/ihr bekannt ist, dass die Einkommenshöchstgrenze zur Zeit bei € 9.723,84 liegt.

Bis zum Abschluss des Verfahrens verpflichtet sich der/die Unterfertigte dazu, dem mit dem Verfahren beauftragten Richter, jedwelche Änderung des Einkommens, welche die oben angezeigte Grenze überschreitet, mitzuteilen und dies innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der Frist von einem Jahr nach Einreichung dieses Gesuches oder ab der eventuellen vorherigen Mitteilung

⁹ Bei der Ermittlung des Einkommens müssen alle Einkünfte der Familienangehörige berechnet werden, wobei jedenfalls nicht nur das im Sinne der persönlichen Einkommenssteuer (IRPEF) besteuerbare Jahreseinkommen aufgrund der letzten Steuererklärung berücksichtigt werden muss, sondern auch steuerfreie, quellen- oder ersatzbesteuerbare Einkommen jeglicher Art.

¹⁰ Für die im Ausland erwirtschafteten Einkommen müssen die Bürger von Staaten, die nicht der EU angehören, dem Gesuch eine Bescheinigung der zuständigen Konsulatsbehörde beilegen, welche die Wahrheit der Erklärung bescheinigt..

der Änderung des Einkommens.

Der/Die Unterfertigte **erklärt**, die strafrechtlichen Sanktionen, welche vom Art. 125 T.U.S.G. für den Fall, dass er/sie falsche Erklärungen abgibt oder falsche und/oder der Wahrheit nicht entsprechende Akten vorlegt.

_____, am _____
Unterschrift _____

Mit Bezugnahme auf die vom Gesv.Dek. 196/2003 vorgesehenen Vorschriften erteilt der/die Unterfertigte seine/ihre Einwilligung zur Behandlung seitens dieser Rechtsanwaltskammer seiner/ihrer personenbezogenen Daten (wie sie oben angegeben wurden) für die mit seinem institutionellen Aufgaben verbundenen Tätigkeiten sowie zur etwaigen Mitteilung und Weitergabe der Daten an Dritten.

_____, am _____
Unterschrift _____

ANLEITUNG

GESUCH UM ZULASSUNG FÜR DIE PROZESSKOSTENHILFE
(D.P.R. 30. Mai 2002 Nr. 115)
(G. 24. Februar 2005, Nr. 25)

DEM GESUCH BEIZULEGENDEN DOKUMENTE

1. KOPIE FAMILIENBOGEN
ODER ERSATZERKLÄRUNG MIT DEN DATEN UND DEM
VERWANDSCHAFTSGRAD DER MITLEBENDEN FAMILIENMITGLIEDER
WIE SIE AUS DEM FAMILIENBOGEN HERVORGEHEN
2. KOPIE DER HEIRATSURKUNDE (für Trennungen und Scheidungen)
3. KOPIE DES TRENNUNGURTEILES (für die Scheidung)
4. KOPIE DES TRENNUNGURTEILES (für die Abänderung der
Trennungsbedingungen, für die Eintreibung des Unterhaltsbeitrages, für
Anderes bezüglich der Trennung)
5. KOPIE DES SCHEIDUNGURTEILES WENN BEREITS GESCHIEDEN
(für die Unterhaltsbeiträge oder Abänderung des Scheidungsurteiles)
6. KOPIE DES PERSONALAUSSWEISES DES/DER ANTRAGSTELLERS/
IN
7. KOPIE DER STEUERNUMMER DER MITLEBENDEN
FAMILIENMITGLIEDER (auch mittels Ersatzerklärung bei vollständiger
Ausfüllung des Antrages)
8. KOPIE DER LETZTEN STEUERERKLÄRUNG (CUD, 730, UNICO,
ARBEITSBUCH, u.s.w.)
ERSATZERKLÄRUNG DER EINKÜNFTE (finden Sie dem Gesuch
beigelegt) (Kopie der letzten Lohnzettel oder Erklärung des Arbeitsgebers über
das letzte Bruttoeinkommen)
9. KOPIE VON ETWAIGER FRÜHERER ZULASSUNG ZUR
PROZESSKOSTENHILFE (WENN SIE VORHANDEN IST)

Man weist darauf hin, dass bei Trennungsverfahren anzuzeigen ist, ob es die Trennung einvernehmlich stattfindet. In diesem Fall muss das Einkommen

des/der Ehegatten/in angegeben werden und entsprechende steuerrechtliche Dokumentation oder eine Ersatzerklärung des/der Ehegatten/in vorgelegt werden.



CAPITOLO DECIMO

MODELLO DI SUNTO DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E PENALE - VERSIONE IN LIGUA TEDESCA

Cos'è?

È il diritto che la legge (art. 24 Costituzione, artt. 76 e ss. d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115) riconosce al cittadino “non abbiente” ad essere difeso gratuitamente – le spese sono pagate dallo Stato italiano – in un processo civile, anche di volontaria giurisdizione (separazione, divorzio), amministrativo nonché in contenziosi contabili e tributari.

Non può essere chiesto per cause civili riguardanti cessioni di crediti e ragioni altrui (ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Il patrocinio a spese dello Stato è previsto anche nel processo penale, sia per l'imputato sia per le persone offese dal reato, ma valgono regole in parte diverse da quelle qui illustrate.

Chi lo può chiedere?

- il cittadino italiano e/o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il cittadino straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia (con permesso di soggiorno in corso di validità) al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
- il cittadino straniero extracomunitario che intende impugnare il provvedimento di espulsione (art. 142 d.p.r. n. 115/02) o decisioni in ordine alle domande di asilo/protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
- l'apolide (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
- gli enti o associazioni senza scopo di lucro e attività economica.

Non è ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi sia stato condannato con sentenza definitiva per reati di mafia ovvero per alcuni delitti aggravati in materia di contrabbando e stupefacenti.

Quando?

La domanda può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento.

Non può essere chiesto il patrocinio a spese dello Stato per procedimenti già conclusi.

L'ammissione al patrocinio a spese dello stato decorre dalla data della delibera e non è retroattiva.

Quali sono i limiti di reddito?

Reddito annuale non superiore a Euro 9.723,84.

A sensi del D. Lgs. 27/5/2005 n. 116, questo limite di reddito va aumentato di 1.032,00 Euro per ogni familiare convivente nelle controversie civili "transfrontaliere". Si considera "transfrontaliera" la controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante in uno stato membro dell'Unione Europea (ad eccezione della Danimarca), diverso da quello in cui pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.

Il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso quello di chi fa la domanda.

Va considerato anche il reddito del convivente more uxorio.

Se la causa ha ad oggetto diritti della personalità (per esempio: separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio e tutte le cause inerenti i figli) ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi, si tiene conto del solo reddito di chi fa domanda.

Il Consiglio dell'Ordine deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Dove fare la domanda?

Per i processi civile e di volontaria giurisdizione: Consiglio dell'Ordine dove ha sede il giudice del processo.

Per i processi amministrativi: al Tribunale Amministrativo Regionale

Per i processi tributari: Commissione Tributaria

Per i giudizi in Cassazione: il Consiglio dell'Ordine del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per i giudizi penali: il Giudice procedente.

Come fare la domanda?

Presentare l'istanza, anche a mezzo lettera raccomandata, usando il modello della domanda del Consiglio dell'Ordine, che deve essere sottoscritta e accompagnato da copia semplice di un documento di identità a sensi dell'art. 38, comma 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda deve contenere l'autocertificazione delle dichiarazioni rese.

Per il cittadino straniero che abbia redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere corredata da certificazione dell'Autorità Consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato.

Se richiesto, chi ha fatto domanda è obbligato a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo aver ricevuto la domanda?

Valuta i presupposti soggettivi (limite reddito) e le ragioni esposte che non possono essere manifestamente infondate. Se la valutazione è positiva accoglie

l'istanza in via provvisoria: infatti, il provvedimento del Consiglio è sempre modificabile dal giudice. Comunica il provvedimento di accoglimento o di rigetto anche al giudice e all'Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio decide nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

Cosa succede dopo l'ammissione?

Le spese del processo sono pagate dallo Stato: la persona ammessa al patrocinio a spese dello stato non deve corrispondere nessuna somma all'avvocato o al consulente tecnico. Ogni patto contrario è nullo.

Quali sono i miei obblighi dopo l'ammissione?

Devo comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia finito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente. Se le variazioni di reddito sono rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, perché superano il limite previsto dalla legge di Euro 9.723,84, il patrocinio viene revocato.

Come scegliere l'avvocato?

Il difensore è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, a disposizione presso gli Ordini degli Avvocati.

Quando l'istanza viene respinta?

Il Consiglio respinge la domanda in caso di superamento del limite di reddito e in caso di manifesta infondatezza.

Il Consiglio dichiara inammissibile la domanda priva delle indicazioni in fatto e diritto e delle prove (testimoni e documenti) di cui si chiederà al giudice l'ammissione.

Cosa succede se l'istanza viene respinta?

Se l'istanza è respinta o se è dichiarata inammissibile, questa può essere proposta al Magistrato competente per il giudizio.

Cosa succede se quello che ho dichiarato non è vero?

La legge prevede le sanzioni penali
reclusione da 1 a 5 anni;
multa da Euro 309,00 a Euro 1.549,00
per chi:

- rende autocertificazione attestante falsamente il reddito idoneo per l'ammissione o il mantenimento del patrocinio;
- omette di comunicare le variazioni di reddito nei termini di 30 giorni.

La pena è aumentata se dalla dichiarazione falsa consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condanna comporta la revoca immediata del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. (art. 125 – d.p.r. n. 115/02).

Cosa succede se risulta che non ho i requisiti o se il giudice accerta che ho agito/resistito con mala fede o colpa grave?

In questo caso chi era stato ammesso dovrà pagare le spese del processo (avvocato e consulente) e nei suoi confronti lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate.

Cosa succede se non vinco la causa?

Per proporre l'impugnazione devo presentare una nuova domanda.

Al difensore nominato è possibile chiedere anche ulteriori pareri o attività?

Il difensore nominato è tenuto a prestare la propria attività professionale, con diligenza e serietà, nell'ambito dell'incarico ricevuto. Allo stesso non può dunque essere richiesta ulteriore attività, estranea a quella attinente al procedimento per il quale è stata concessa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per la quale, se del caso, dovrà essere presentata una nuova e distinta istanza).

**INFORMAZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN MATERIA PENALE**

Cos'è?

È il diritto che la legge (art. 24 Costituzione, artt. 76 e ss. d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115) riconosce al cittadino "non abbiente" ad essere difeso in un procedimento penale gratuitamente (le spese sono pagate dallo Stato italiano).

Chi lo può chiedere?

Il cittadino italiano e/o di uno Stato membro dell'Unione Europea, il cittadino straniero extracomunitario, l'apolide (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza) indagati e/o imputati in un procedimento penale.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa:

- per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi con violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- per chi sia stato condannato con sentenza definitiva per reati di mafia ovvero per alcuni delitti aggravati in materia di contrabbando e stupefacenti;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore.

Lo può chiedere anche la vittima di un reato?

Sì, anche la persona offesa da un reato che intende ottenere il risarcimento dei danni può presentare di domanda per il patrocinio a spese dello Stato. In questo caso però la domanda va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo.

L'art. 4 del d.l. 20.2.2009 stabilisce che la vittima di violenza sessuale può essere ammessa al patrocinio anche se con un reddito superiore a quello previsto dalla legge per l'ammissione al patrocinio.

Quando?

La domanda può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento.

Non può essere chiesto il patrocinio a spese dello Stato per procedimenti già conclusi.

L'ammissione al patrocinio a spese dello stato decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Quali sono i limiti di reddito?

Reddito annuale non superiore a Euro 9.723,84.

Il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso quello di chi fa la domanda.

Va considerato anche il reddito del convivente more uxorio.

Questo limite di reddito va aumentato di 1.032,00 Euro per ogni familiare convivente.

Dove fare la domanda?

La domanda si presenta al Giudice innanzi al quale pende il processo.

Nei casi di procedimenti avanti la Corte di Cassazione la domanda è presentata al Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Come fare la domanda?

L'istanza deve essere presentata dall'interessato o dal suo difensore.

Può essere presentata a mezzo lettera raccomandata o direttamente all'udienza.

La domanda deve contenere:

- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo;
- le generalità di chi fa la domanda e dei familiari (anche codice fiscale);
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. o) del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 del proprio reddito;
- l'impegno a comunicare, fino alla fine del processo, le variazioni del reddito;
- l'autocertificazione delle dichiarazioni rese.

Per il cittadino straniero che abbia redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere corredata da certificazione dell'Autorità Consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato.

Se richiesto, chi ha fatto domanda è obbligato a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Cosa fa il Giudice dopo aver ricevuto la domanda?

Valuta i presupposti soggettivi (limite reddito) e se la valutazione è positiva ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato.

Comunica il provvedimento di accoglimento o di rigetto all'Agenzia delle Entrate.

Il Giudice decide nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza o immediatamente nei casi in cui l'istanza è presentata in udienza.

Cosa succede dopo l'ammissione?

Le spese del processo sono pagate dallo Stato: la persona ammessa al patro-

cinio a spese dello Stato non deve corrispondere nessuna somma all'avvocato o al consulente tecnico. Ogni patto contrario è nullo.

Quali spese sono comprese?

Lo Stato italiano provvede ad anticipare l'onorario e le spese dell'avvocato, l'onorario e le spese del consulente tecnico, le indennità e le spese di viaggio per eventuali trasferte del Giudice, le indennità e le spese di viaggio dei testimoni, le spese per le notifiche degli atti giudiziari, le indennità di custodia, le spese di pubblicità legale.

Quali sono i miei obblighi dopo l'ammissione?

Devo comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia finito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente. Se le variazioni di reddito sono rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, perché superano il limite previsto dalla legge di Euro 9.723,84, il patrocinio viene revocato.

Come scegliere l'avvocato?

Il difensore è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, a disposizione presso gli Ordini degli Avvocati.

Quando l'istanza viene respinta?

Il Giudice respinge la domanda in caso di superamento del limite di reddito.

Il Giudice respinge l'istanza se, in base al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari ed alle attività economiche svolte vi è fondato motivo di ritenere che le condizioni di reddito siano diverse da quelle dichiarate.

Cosa succede se l'istanza viene respinta?

Se l'istanza è respinta è possibile presentare ricorso al Presidente del Tribunale (o al Presidente della Corte d'Appello) entro 20 giorni dalla notizia del rigetto.

La decisione viene presa entro dieci giorni e nei 20 giorni successivi si può proporre ricorso per cassazione.

Cosa succede se quello che ho dichiarato non è vero?

La legge prevede le sanzioni penali:

reclusione da 1 a 5 anni;

multa da Euro 309,00 a Euro 1.549,00

per chi:

– rende autocertificazione attestante falsamente il reddito idoneo per l'ammissione o il mantenimento del patrocinio;

– omette di comunicare le variazioni di reddito nei termini di 30 giorni.

La pena è aumentata se dalla dichiarazione falsa consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condanna comporta la revoca immediata del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. (art. 125 d.p.r. n. 115/02).

Cosa succede se risulta che non ho i requisiti o se il giudice accerta che non reso le dichiarazioni previste?

In questo caso l'ammissione è revocata e chi era stato ammesso dovrà pagare le spese del processo (avvocato e consulente) e nei suoi confronti lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate.

Al difensore nominato è possibile chiedere anche ulteriori pareri o attività?

Il difensore nominato è tenuto a prestare la propria attività professionale, con diligenza e serietà, nell'ambito dell'incarico ricevuto. Allo stesso non può dunque essere richiesta ulteriore attività, estranea a quella attinente al procedimento per il quale è stata concessa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per la quale, se del caso, dovrà essere presentata una nuova e distinta istanza).

INFORMATIONSBLATT ZUR PROZESSKOSTENHILFE

Was ist es?

Es handelt sich dabei um das Recht, welches das Gesetz (Art. 24 Verfassung, Art. 76 und folgende d.p.r. 30. Mai 2002 n. 115) den besitzlosen Staatsbürgern einräumt, um kostenlos (der italienische Staat bezahlt die Kosten) in einem Zivil-, Außerstreit (Trennung, Scheidung), Verwaltungs- und Rechnungsverfahren vertreten zu werden.

Ausgeschlossen sind Verfahren betreffend Abtretungen von Forderungen und fremden Rechten (außer wenn die Abtretung zweifellos zur Zahlung vorher bestehender Forderungen und Rechte erfolgt ist).

Die Prozesskostenhilfe ist auch für das Strafverfahren vorgesehen und dies sowohl für den Angeklagten als auch für die verletzte Partei; es gelten jedoch zum Teil andere Regeln als jene die hier angezeigt werden.

Wer kann dafür ansuchen?

- der italienische Staatsbürger und/oder der EU – Bürger;
- der Nicht-EU-Bürger, welcher zu dem Zeitpunkt, in dem das Rechtsverhältnis entsteht oder sich der Umstand ereignet, die Gegenstand des einzuleitendes Verfahrens sind, sich ordnungsgemäß (mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung) in Italien aufhält; der Nicht-EU-Bürger, welcher die Ausweisungsverfügung (Art. 142 d.p.r. 115/02) oder die Entscheidungen bezüglich Asyl oder Widerruf des Flüchtlings-Status (art. 16 d.lgs. 28. Januar 2008 n. 25) anzufechten beabsichtigt.
- der Staatenlose (das heißt jener, der keine Staatsbürgerschaft besitzt);
- Körperschaften oder Vereinigungen ohne Gewinnzweck und ohne Handelstätigkeit.

Zur Prozesskostenhilfe nicht zugelassen sind jene, die wegen Mafia-Verbrechen oder wegen einiger erschwerter Verbrechen in Sachen Schmuggel und Drogen mit einem endgültigen Urteil verurteilt worden sind.

Wann?

Die Zulassung zur Prozesskostenhilfe kann in jedem Stand und Grad des Verfahrens beantragt werden.

Für ein bereits abgeschlossenes Verfahren kann nicht um Prozesskostenhilfe angesucht werden.

Die Zulassung zur Prozesskostenhilfe gilt ab dem Datum des Zulassungsbeschlusses und gilt nicht rückwirkend.

Welche ist die Einkommensgrenze?

Das jährliches Einkommen darf die Grenze von Euro 9.723,84 nicht überschreiten.

Gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 27. Mai 2005 n. 116 wird bezüglich der grenzüberschreitenden Zivilverfahren diese Einkommensgrenze um jeweils Euro 1.032,00 für jeden mitlebenden Familienmitglied erhöht.

Als grenzüberschreitende Zivilverfahren gelten jene, in denen jene Partei die die Prozesskostenhilfe beantragt, ordnungsgemäß in einem anderen EU-Staat (mit Ausnahme von Dänemark) als jenem, in dem das Gerichtsverfahren

anhängig ist oder in dem das Urteil vollstreckt werden muss, ihr Domizil oder ihren Wohnsitz hat. Das Einkommen besteht aus der Summe der im selben Zeitraum von jedem Familienangehörigen, miteinbegriffen der Antragsteller, erwirtschafteten Einkommen.

Es wird auch das Einkommen des „*more uxorio*“– Zusammenlebenden berücksichtigt.

Wenn da Verfahren Personenrechte (z.B. Ehetrennung, Ehescheidung, Abänderung der Ehetrennungs– und Scheidungsbedingungen, sowie alle Verfahren in Bezug auf Kinder) betrifft oder die Interessen des Antragstellers mit denen der anderen zusammenlebenden Familienmitglieder im Widerstreit sind, wird nur das Einkommen des Antragstellers berücksichtigt.

Die Anwaltskammer muss auch jene Einkommen berücksichtigen, die laut Gesetz der Einkommensteuer (Irpef) nicht unterliegen oder der Vorsteuer oder der Ersatzsteuer unterworfen sind.

Wo ist das Gesuch abzugeben?

Für Zivilverfahren sowie für Außerstreitverfahren: bei der Anwaltskammer jenes Ortes, in welchem der Richter des Verfahrens seinen Sitz hat.

Für Verwaltungsverfahren: beim Verwaltungsgericht.

Für Steuerverfahren: bei der Steuerkommission.

Für Kassationsverfahren: bei der Anwaltskammer jenes Ortes, in welchem der Richter, der das anzufechtende Urteil erlassen hat, seinen Sitz hat.

Für Strafverfahren: beim zuständigen Richter.

Wie soll das Gesuch gestellt werden?

Der Antrag muss (auch mittels Einschreiben) bei Verwendung des Formulars, welches von der Anwaltskammer zur Verfügung gestellt wird und welches unterfertigt und gemäß Art. 38, 3. Absatz des d.p.r. 28. Dezember 2000 Nr. 445, mit einer einfachen Kopie des Personalausweises belegt sein muss, hinterlegt werden.

Das Gesuch muss die Ersatzerklärung über die abgegebenen Erklärungen enthalten.

Der Ausländer, welcher über Einkommen im Ausland verfügt, muss dem Gesuch eine Erklärung vonseiten der zuständigen Botschaft abgeben, welche die Wahrheit seiner Erklärung bestätigt.

Wenn es verlangt wird, ist der Antragsteller verpflichtet, die zum Nachweis der Richtigkeit der Erklärungen nötigen Unterlagen vorzulegen.

Was macht die Kammer nach Eingang des Antrages?

Sie prüft, ob die subjektiven Voraussetzungen für die Zulassung zur Prozesskostenhilfe vorliegen und ob die Forderungen des Antragstellers nicht offenbar unbegründete sind.

Wenn diese Prüfung positiv ausfällt, wird das Gesuch provisorisch angenommen: in der Tat kann die Entscheidung der Anwaltskammer vom Richter immer abgeändert werden.

Die Anwaltskammer teilt die Annahme / Abweisung des Gesuches auch dem Richter und dem Steueramt mit.

Die Anwaltskammer entscheidet innerhalb von 10 Tagen ab Eingang des

Gesuches.

Was geschieht nach der Annahme?

Die Kosten des Verfahrens werden vom Staat bezahlt: wer zur Prozesskostenhilfe zugelassen worden ist, darf keine Geldbeträge dem Anwalt oder dem Sachverständigen auszahlen. Jede gegenteiligen Vereinbarung ist nichtig.

Was sind meine Pflichten nachdem ich zugelassen worden bin?

Innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der Frist von einem Jahr ab Hinterlegung des Gesuches oder nach der jeweils vorherigen Mitteilung bis zum Ende des Verfahrens muss ich eventuelle Änderungen des Einkommens, die für die Zulassung zur Prozesskostenhilfe von Bedeutung sind, bekannt geben.

Wenn das Einkommen die Grenze von Euro 9.723,84 überschreitet, wird die Zulassung zur Prozesskostenhilfe widerrufen.

Wie ernannt man den Rechtsanwalt?

Wer zur Prozesskostenhilfe zugelassen ist, kann einen Rechtsanwalt aus den Listen der Anwälte für die Prozesskostenhilfe auswählen, die bei den Anwaltskammern und allen Gerichtsämtern des Oberlandesgerichtssprengels verfügbar sind.

Wann wird ein Antrag abgelehnt?

Die Anwaltskammer lehnt ein Gesuch ab, wenn die Einkommensgrenze überschritten ist oder wenn die Forderungen des Antragstellers offenbar unbegründet sind.

Die Anwaltskammer erklärt jene Gesuche für unzulässig, welche keinen Hinweis auf Sachverhalt und Rechtslage enthalten und nicht die Beweislage (Zeugen und Dokumente) darlegen, deren Aufnahme bei Gericht verlangt wird.

Was geschieht im Falle einer Ablehnung?

Wenn das Gesuch abgelehnt oder es für unzulässig erklärt worden ist, kann es dem zuständigen Richter vorgelegt werden.

Was geschieht im Falle von nicht wahrheitsgemäßen Erklärungen?

Es droht eine Strafe
von 1 bis zu 5 Jahren Gefängnis, und
Geldbuße von € 309,00 bis zu €1.549,00,
für jenen

- der zwecks Erlangung / Beibehaltung der Prozesskostenhilfe eine falsche Ersatzerklärung abgibt;
- der die Mitteilung von Einkommensänderungen unterlässt.

Die Strafe wird erschwert, wenn sich aus der Handlung die Gewährung oder die Beibehaltung der Zulassung zur Prozesskostenhilfe ergeben hat. Die Verurteilung bewirkt den Widerruf der Zulassung und die Rückforderung der vom Staat ausgelegten Beträge (Art. 125 d.p.r. 115/02).

Was geschieht, wenn festgestellt wird, dass ich nicht die Voraussetzung erfülle, oder wenn das Gericht feststellen sollte, dass ich mit schlechtem Glauben geklagt oder der Klage widersetzt habe?

In diesem Fall muss derjenige, der zur Prozesskostenhilfe zugelassen worden ist, die Prozesskosten (Anwalt und Sachverständigen) bezahlen und gegen denselben kann der Staat jene Summe eintreiben, die er auch bereits geleistet hat.

Was geschieht, wenn ich den Prozess nicht gewinne?

Für die Anfechtung des Urteiles benötige ich ein neues Gesuch.

Ist es möglich, vom ernannten Anwalt andere Gutachten oder Tätigkeiten zu verlangen?

Der ernannte Verteidiger muss den ihm erteilten Auftrag mit Fleiß und Ernst ausführen. In diesem Sinne kann vom Verteidiger nicht verlangt werden, dass er andere Tätigkeiten erfüllt, welche nicht mit jenem Verfahren zu tun haben, für welche die Prozesskostenhilfe gewährt worden ist (und für welche eventuell ein eigenes Gesuch gestellt werden kann).

INFORMATIONSBLETT ZUR PROZESSKOSTENHILFE IM STRAFVERFAHREN

Was ist es?

Es handelt sich dabei um das Recht, welches das Gesetz (Art. 24 Verfassung, Art. 76 und folgende d.p.r. 30. Mai 2002 n. 115) den besitzlosen Staatsbürgern einräumt, um kostenlos (der italienische Staat bezahlt die Kosten) in einem Strafverfahren verteidigt zu werden.

Wer kann dafür ansuchen?

Der italienische Staatsbürger und/oder der EU – Bürger, der Nicht-EU-Bürger, der Staatenlose (das heißt jener, der keine Staatsbürgerschaft besitzt), gegen welche strafrechtliche Ermittlungen und/oder gegen welche ein Strafverfahren behängt.

Die Prozesskostenhilfe ist ausgeschlossen:

- für die den Ermittlungen unterworfenen Person, den Angeklagten oder den Verurteilten für Vergehen, die die Verletzung von Bestimmungen gegen die Hinterziehung der Einkommenssteuer und der Mehrwertsteuer betreffen,
- wenn der Antragsteller von mehreren Verteidigern vertreten ist.

Kann die Prozesskostenhilfe auch von einem Opfer eines Vergehens beantragt werden?

Ja, auch die verletzte Partei, welche Schadenersatz zu beantragen beabsichtigt, kann die Prozesskostenhilfe beantragen. In diesem Fall muss das Ansuchen an die Anwaltskammer des Ortes, an welchem das Verfahren stattfindet, gerichtet werden.

Art. 4 des d.l. 20.02.2009 sieht vor, dass das Opfer eines Sexualverbrechens

zur Prozesskostenhilfe zugelassen werden kann, auch wenn ihr Einkommen die vom Gesetz vorgesehene Höchstgrenze überschreitet.

Wann?

Die Zulassung zur Prozesskostenhilfe kann in jedem Stand und Grad des Verfahrens beantragt werden.

Für ein bereits abgeschlossenes Verfahren kann nicht um Prozesskostenhilfe angesucht werden.

Die Zulassung zur Prozesskostenhilfe gilt ab dem Datum des Zulassungsbeschlusses und gilt nicht rückwirkend.

Welche ist die Einkommensgrenze?

Das jährliches Einkommen darf die Grenze von Euro 9.723,84 nicht überschreiten.

Das Einkommen besteht aus der Summe der im selben Zeitraum von jedem Familienangehörigen, miteinbegriffen der Antragsteller, erwirtschafteten Einkommen.

Es wird auch das Einkommen des „*more uxorio*“- Zusammenlebenden berücksichtigt.

Diese Grenze wird um jeweils Euro 1.032,00 für jedes mitlebende Familienmitglied erhöht.

Nei casi di procedimenti avanti la Corte di Cassazione la domanda è presentata al Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Wo ist das Gesuch abzugeben?

Das Ansuchen wird dem Richter vorgelegt, vor welchem das Verfahren hängt.

Für Kassationsverfahren wird das Ansuchen an den Richter gestellt, der das angefochtene Urteil erlassen hat.

Wie soll das Gesuch gestellt werden?

Das Ansuchen kann vom Antragsteller selbst oder von seinem Verteidiger vorgelegt werden.

Das Ansuchen kann mittels Einschreiben verschickt oder direkt in der Verhandlung gestellt werden.

Der Ansuchen muss enthalten:

- den Antrag um Zulassung zur Prozesskostenhilfe und die Angabe des Verfahrens;
- die Angaben des Antragstellers sowie seiner Familienmitglieder (mit Steuernummer);
- die Erklärung gemäß Art. 46, Abs. 1, Buchstabe o) del d.p.r. 28.12.2000, nr. 445 bezüglich des eigenen Einkommens;
- die Verpflichtung, bis zum Enden des Verfahren, etwaige Änderungen des Einkommens mitzuteilen;
- die Ersatzerklärung über die abgegebenen Erklärungen.

Der Ausländer, welcher über Einkommen im Ausland verfügt, muss dem Gesuch eine Erklärung vonseiten der zuständigen Botschaft abgeben, welche

die Wahrheit seiner Erklärung bestätigt.

Wenn es verlangt wird, ist der Antragsteller verpflichtet, die zum Nachweis der Richtigkeit der Erklärungen nötigen Unterlagen vorzulegen.

Was macht der Richter nach Eingang des Antrages?

Er prüft, ob die subjektiven Voraussetzungen (Einkommensgrenze) für die Zulassung zur Prozesskostenhilfe vorliegen und wenn diese Prüfung positiv ausfällt, wird das Gesuch angenommen.

Der Richter teilt die Annahme / Abweisung des Ansuchens dem Steueramt mit.

Der Richter entscheidet innerhalb von 10 Tagen ab Hinterlegung des Ansuchens oder auch gleich, wenn das Ansuchen in der Verhandlung hinterlegt wird.

Was geschieht nach der Annahme?

Die Kosten des Verfahrens werden vom Staat bezahlt: wer zur Prozesskostenhilfe zugelassen worden ist, darf keine Geldbeträge dem Anwalt oder dem Sachverständigen auszahlen. Jede gegenteilige Vereinbarung ist nichtig.

Welche Kosten sind inbegriffen?

Der italienische Staat streckt folgende Beträge vor: das Honorar und die Spesen des Anwaltes, das Honorar und die Spesen des Sachverständigen, die Entschädigung und die Spesen für etwaige Transfers des Richters, die Entschädigung und die Spesen der Zeugen, die Zustellungskosten der Gerichtsakten, die Verwahrungsgebühren, die Veröffentlichungsspesen.

Was sind meine Pflichten nachdem ich zugelassen worden bin?

Innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der Frist von einem Jahr ab Hinterlegung des Gesuches oder nach der jeweils vorherigen Mitteilung bis zum Ende des Verfahrens muss ich eventuelle Änderungen des Einkommens, die für die Zulassung zur Prozesskostenhilfe von Bedeutung sind, bekannt geben.

Wenn das Einkommen die Grenze von Euro 9.723,84 überschreitet, wird die Zulassung zur Prozesskostenhilfe widerrufen.

Wie sucht man einen Rechtsanwalt aus?

Der Rechtsanwalt kann aus den Listen der Anwälte für die Prozesskostenhilfe ausgewählt werden, die bei der Anwaltskammer aufliegt.

Wann wird ein Antrag abgelehnt?

Der Richter lehnt ein Gesuch ab, wenn die Einkommensgrenze überschritten ist.

Der Richter lehnt ein Gesuch ab, wenn aufgrund des Lebensstandards, der persönlichen und familiären Umstände und der wirtschaftlichen Tätigkeit berechnete Gründe vorliegen, anzunehmen, dass die Einkommensbedingungen andere sind als jene die erklärt worden sind.

Was geschieht im Falle einer Ablehnung?

Wenn das Gesuch abgelehnt wird, kann man innerhalb von 20 Tagen Rekurs vor

dem Landesgerichtspräsidenten (oder vor dem Oberlandesgerichtspräsidenten) einbringen.

Die Entscheidung erfolgt innerhalb von 20 Tagen und gegen diese kann Kassationsrekurs eingelegt werden.

Was geschieht im Falle von nicht wahrheitsgemäßen Erklärungen?

Es droht eine Strafe

von 1 bis zu 5 Jahren Gefängnis, und

Geldbuße von € 309,00 bis zu €1.549,00,

für jenen

- der zwecks Erlangung / Beibehaltung der Prozesskostenhilfe eine falsche Ersatzerklärung abgibt;

- der die Mitteilung von Einkommensänderungen unterlässt.

Die Strafe wird erschwert, wenn sich aus der Handlung die Gewährung oder die Beibehaltung der Zulassung zur Prozesskostenhilfe ergeben hat. Die Verurteilung bewirkt den Widerruf der Zulassung und die Rückforderung der vom Staat ausgelegten Beträge (Art. 125 d.p.r. 115/02).

Was geschieht, wenn festgestellt wird, dass ich nicht die Voraussetzung erfülle, oder dass ich nicht die verlangten Erklärungen abgegeben habe?

In diesem Fall wird die Zulassung widerrufen und wer zugelassen wurde, muss die Prozesskosten (Anwalt und Sachverständigen) bezahlen und gegen denselben kann der Staat jene Summe eintreiben, die er auch bereits geleistet hat.

Ist es möglich, vom ernannten Anwalt andere Gutachten oder Tätigkeiten zu verlangen?

Der ernannte Verteidiger muss den ihm erteilten Auftrag mit Fleiß und Ernst ausführen. In diesem Sinne kann vom Verteidiger nicht verlangt werden, dass er andere Tätigkeiten erfüllt, welche nicht mit jenem Verfahren zu tun haben, für welche die Prozesskostenhilfe gewährt worden ist (und für welche eventuell ein eigenes Gesuch gestellt werden kann).

CAPITOLO UNDICESIMO

**FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Ordine degli Avvocati di

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

All'Onorevole Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

La/il sottoscritta/o Avvocato _____
iscritta/o nell'Albo degli Avvocati presso Codesto Ordine
con studio in _____ via _____ n. _____

C H I E D E

di essere iscritta/o nell'elenco degli Avvocati abilitati ad esercitare il patrocínio a spese dello Stato tenuto da codesto Consiglio nei giudizi per le materie:

- ° civile ° penale
- ° amministrativa ° volontaria giurisdizione

a tal fine

D I C H I A R A

– di essere in possesso di attitudini ed esperienza professionale specifica per le materie:

- ° civile ° penale ° amministrativa
- ° contabile ° tributaria ° volontaria giurisdizione

– di non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda;

CAPITOLO UNDICESIMO - *FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL' ELENCO DEGLI AVVOCATI*

– di essere iscritta/o nell'Albo degli Avvocati da almeno due anni e precisamente dal _____

– allega relazione dell'attività professionale svolta con l'indicazione di n. _____ cause/pratiche annuali (almeno 5 per ogni materia ex art. 81 II co. lett. a TUSG).

Data _____ Firma _____

CAPITOLO DODICESIMO

TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

Patrocinio a spese dello Stato

Valori tariffa penale *ex art. 82, T.U.S.G. dato con D.P.R. 30.5.2002 n.115*

– **Giudice di Pace** –

Voce	Minimo €	Massimo €	Medio €
1.1 Informativa	6,00	10,00	8,00
1.2 Sessioni in studio	19,00	39,00	29,00
1.3 Sessioni fuori studio	39,00	77,00	58,00
2. Esame e studio	20,00	35,00	27,50
3. Investig. dif.	50,00	250,00	150,00
4. Indennità	10,00	16,00	13,00
5. Assistenza	20,00	35,00	27,50
6.1 Partecipaz. a udienze	30,00	60,00	45,00
6.2 Attività difensive d'udienza	50,00	250,00	150,00
6.3 Discussione	60,00	300,00	180,00
7.1 Redazione querele/ denunce	50,00	230,00	140,00
7.2 Redaz. ricorsi immed., istanze ecc.	50,00	230,00	140,00
7.3 Redaz. lista testi	50,00	230,00	140,00
7.4 Citazioni e notifiche	20,00	50,00	35,00
7.5 Impugnazioni	*****	*****	*****
7.6 Memorie	60,00	300,00	180,00
7.7 Pareri che esaurisc. attività	60,00	300,00	180,00

Patrocinio a spese dello Stato

Valori tariffa penale *ex art. 82, T.U.S.G. dato con D.P.R. 30.5.2002 n.115*

- G.I.P. e G.U.P. -

Voce	Minimo €	Massimo €	Medio €
1.1 Informative	8,00	16,00	12,00
1.2 Sessioni in studio	24,00	65,00	44,50
1.3 Sessioni fuori studio	48,00	129,00	88,50
2. Esame e studio	25,00	60,00	42,50
3. Investig. Dif.	60,00	375,00	217,50
4. Indennità	13,00	26,00	19,50
5. Assistenza	30,00	60,00	45,00
6.1 Partecipaz. a udienze	40,00	90,00	65,00
6.2 Attività difensive d'udienza	75,00	375,00	225,00
6.3 Discussione	115,00	450,00	282,50
7.1 Redazione querele/ denunce	60,00	345,00	202,50
7.2 Redaz. opposizioni, istanze ecc.	60,00	345,00	202,50
7.3 Redaz. lista testi	60,00	345,00	202,50
7.4 Citazioni e notifiche	25,00	75,00	50,00
7.5 Impugnazioni	*****	*****	*****
7.6 Memorie	90,00	450,00	270,00
7.7 Pareri che esaurisc. attività	90,00	450,00	270,00

Patrocinio a spese dello Stato

Valori tariffa penale *ex art. 82, T.U.S.G. dato con D.P.R. 30.5.2002 n.115*

- Tribunale monocratico e Magistrato di sorveglianza -

Voce	Minimo €	Massimo €	Medio €
1.1 Informative	8,00	12,00	10,00
1.2 Sessioni in studio	24,00	48,00	36,00
1.3 Sessioni fuori studio	48,00	97,00	72,50
2. Esame e studio	25,00	45,00	35,00
3. Investig. dif.	60,00	280,00	170,00
4. Indennità	13,00	19,00	16,00
5. Assistenza	30,00	45,00	37,50
6.1 Partecip. a udienze	40,00	65,00	52,50
6.2 Attività difensive d'udienza	75,00	280,00	177,50
6.3 Discussione	115,00	335,00	225,00
7.1 Redazione querele/ denunce	60,00	255,00	157,50

7.2 Redaz. opposizioni, istanze ecc.	60,00	255,00	157,50
7.3 Redaz. lista testi	60,00	255,00	157,50
7.4 Citazioni e notifiche	25,00	55,00	40,00
7.5 Impugnazioni	90,00	450,00	270,00
7.6 Memorie	70,00	335,00	202,50
7.7 Pareri che esaurisc. attività	70,00	335,00	202,50

Patrocinio a spese dello StatoValori tariffa penale *ex art. 82, T.U.S.G. dato con D.P.R. 30.5.2002 n.115***– Tribunale collegiale –**

Voce	Minimo €	Massimo €	Medio €
1.1 Informative	10,00	16,00	13,00
1.2 Sessioni in studio	32,00	65,00	48,50
1.3 Sessioni fuori studio	65,00	129,00	97,00
2. Esame e studio	30,00	60,00	45,00
3. Investig. dif.	75,00	375,00	225,00
4. Indennità	16,00	26,00	21,00
5. Assistenza	35,00	60,00	47,50
6.1 Partecip. a udienze	50,00	90,00	70,00
6.2 Attività difensive d'udienza	100,00	375,00	237,50
6.3 Discussione	150,00	450,00	300,00
7.1 Redazione querele/ denunce	75,00	345,00	210,00
7.2 Redaz. opposizioni, istanze ecc.	75,00	345,00	210,00
7.3 Redaz. lista testi	75,00	345,00	210,00
7.4 Citazioni e notifiche	30,00	75,00	52,50
7.5 Impugnazioni	120,00	600,00	360,00
7.6 Memorie	90,00	450,00	270,00
7.7 Pareri che esaurisc. attività	90,00	450,00	270,00

Patrocinio a spese dello StatoValori tariffa penale *ex art. 82, T.U.S.G. dato con D.P.R. 30.5.2002 n.115***– Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza –**

Voce	Minimo €	Massimo €	Medio €
1.1 Informative	12,00	20,00	16,00
1.2 Sessioni in studio	40,00	81,00	60,50
1.3 Sessioni fuori studio	81,00	161,00	121,00
2. Esame e studio	40,00	75,00	57,50

CAPITOLO DODICESIMO - *TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI IN MATERIA PENALE*

3. Investig. dif.	95,00	465,00	280,00
4. Indennità	20,00	32,00	26,00
5. Assistenza	45,00	75,00	60,00
6.1 Partecip. a udienze	65,00	110,00	87,50
6.2 Attività difensive d'udienza	125,00	465,00	295,00
6.3 Discussione	190,00	560,00	375,00
7.1 Redazione querele/ denunce	95,00	430,00	262,50
7.2 Redaz. opposizioni, istanze ecc.	95,00	430,00	262,50
7.3 Redaz. lista testi	95,00	430,00	262,50
7.4 Citazioni e notifiche	40,00	90,00	65,00
7.5 Impugnazioni	150,00	750,00	450,00
7.6 Memorie	115,00	560,00	337,50
7.7 Pareri che esaurisc. attività	115,00	560,00	337,50

Patrocinio a spese dello Stato

Valori tariffa penale ex art. 82, T.U.S.G. dato con D.P.R. 30.5.2002 n.115

– Corte d'Assise e d'Assise d'Appello –

Voce	Minimo €	Massimo €	Medio €
1.1 Informative	19,00	32,00	25,50
1.2 Sessioni in studio	65,00	129,00	97,00
1.3 Sessioni fuori studio	129,00	258,00	193,50
2. Esame e studio	60,00	120,00	90,00
3. Investig. dif.	150,00	750,00	450,00
4. Indennità	35,00	52,00	43,50
5. Assistenza	70,00	120,00	95,00
6.1 Partecip. a udienze	100,00	180,00	140,00
6.2 Attività difensive d'udienza	200,00	750,00	475,00
6.3 Discussione	300,00	900,00	600,00
7.1 Redazione querele/ denunce	150,00	690,00	420,00
7.2 Redaz. opposizioni, istanze ecc.	150,00	690,00	420,00
7.3 Redaz. lista testi	150,00	690,00	420,00
7.4 Citazioni e notifiche	60,00	150,00	105,00
7.5 Impugnazioni	240,00	1.200,00	720,00
7.6 Memorie	180,00	900,00	540,00
7.7 Pareri che esaurisc. attività	180,00	900,00	540,00

Patrocinio a spese dello StatoValori tariffa penale *ex art. 82, T.U.S.G.* dato con D.P.R. 30.5.2002 n.115**– Magistrature Superiori –**

Voce	Minimo €	Massimo €	Medio €
1.1 Informative	24,00	40,00	32,00
1.2 Sessioni in studio	81,00	161,00	121,00
1.3 Sessioni fuori studio	161,00	323,00	484,00
2. Esame e studio	75,00	150,00	112,50
3. Investig. dif.	190,00	935,00	562,50
4. Indennità	40,00	65,00	52,50
5. Assistenza	90,00	150,00	120,00
6.1 Partecip. a udienze	125,00	225,00	175,00
6.2 Attività difensive d'udienza	250,00	935,00	592,50
6.3 Discussione	375,00	1.125,00	750,00
7.1 Redazione querele/ denunce	190,00	860,00	525,00
7.2 Redaz. opposizioni, istanze ecc.	190,00	860,00	525,00
7.3 Redaz. lista testi	190,00	860,00	525,00
7.4 Citazioni e notifiche	75,00	185,00	130,00
7.5 Impugnazioni	300,00	1.500,00	900,00
7.6 Memorie	225,00	1.125,00	575,00
7.7 Pareri che esaurisc. attività	225,00	1.125,00	575,00

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – LIQUIDAZIONE COMPENSI (ART. 82, T.U.S.G.) – MOLTIPLICATORE EX ART. 1, 2° COMMA, TAR. PEN.

Possono darsi diverse interpretazioni delle modalità di calcolo dell'aumento:

1) Elevazione fino al quadruplo del massimo consentito dall'art. 82, T.U.S.G.

Esempio:

Min. 250,00 €

Max. 750,00 €

Valore medio (=massimo consentito dalla Legge sul patrocinio a spese dello Stato):

 $(250,00 + 750,00) : 2 = 500,00 \text{ €}$ Quadruplo del massimo consentito: $4 \times 500,00 = 2.000,00 \text{ €}$ **2) Metà fra il massimo consentito e il suo quadruplo, pari a (val. medio + val. medio quadruplicato) : 2, o con altra formula, val. medio + (val. medio x 1,5) – cfr. Carlo Citterio, *Problematiche in materia di patrocinio a spese dello Stato e "nuova" difesa d'ufficio nel procedimento penale*, II-marzo 2002, pag. 38 e nota 77:**

Esempio:

Min. 250,00 €

Max. 750,00 €

Valore medio (=massimo consentito dalla Legge sul patrocinio a spese dello Stato):

$$(250,00 + 750,00) : 2 = 500,00 \text{ €}$$

Metà fra il massimo consentito e il suo quadruplo:

$$(500,00 + 2.000,00) : 2 = 1.250,00 \text{ €}$$

ovvero

$$500,00 + (500,00 \times 1,5) = 1.250,00 \text{ €}$$

(laddove il moltiplicatore 1,5 è pari alla metà di 3, cioè alla metà della differenza fra il valore base ed il suo quadruplo)

3) Aumento “fino al doppio”: a seconda che il doppio si calcoli a) come “elevazione” (moltiplicazione del massimo consentito) o b) come “aumento” (somma fra massimo consentito e il suo doppio) si ha:

Esempio:

Min. 250,00 €

Max. 750,00 €

Valore medio (=massimo consentito dalla Legge sul patrocinio a spese dello Stato):

$$(250,00 + 750,00) : 2 = 500,00 \text{ €}$$

- a) criterio “elevazione”: $500,00 \times 2 = 1.000,00 \text{ €}$
b) criterio “aumento”: $500,00 + (500,00 \times 2) = 1.500,00 \text{ €}$

CAPITOLO TREDICESIMO

TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

I. CAUSE AVANTI AI GIUDICI DI PACE

		fino a € 600,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
1	Per l'intero giudizio	55,00	190,00	122,50	61,25

		da € 600,01 a € 1.600,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
2	Studio della controversia	55,00	145,00	100,00	50,00
3	Consultazioni con il cliente	30,00	70,00	50,00	25,00
4	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	20,00	35,00	27,50	13,75
5	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	45,00	115,00	80,00	40,00
6	Assistenza udienza di trattazione	20,00	25,00	22,50	11,25
7	Assistenza ai mezzi di prova	35,00	115,00	75,00	37,50
8	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	30,00	60,00	45,00	22,50
9	Redazione delle difese	150,00	280,00	215,00	107,50
10	Discussione	45,00	145,00	95,00	47,50
11	Opera prestata per la conciliazione	40,00	115,00	77,50	38,75

CAPITOLO TREDICESIMO - *TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI IN MATERIA CIVILE*

		da € 1.600,01 a € 2.600,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
2	Studio della controversia	75,00	165,00	120,00	60,00
3	Consultazioni con il cliente	40,00	80,00	60,00	30,00
4	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	25,00	40,00	32,50	16,25
5	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	60,00	130,00	95,00	47,50
6	Assistenza udienza di trattazione	25,00	30,00	27,50	13,75
7	Assistenza ai mezzi di prova	60,00	130,00	95,00	47,50
8	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	50,00	80,00	65,00	32,50
9	Redazione delle difese	155,00	325,00	240,00	120,00
10	Discussione	75,00	170,00	122,50	47,50
11	Opera prestata per la conciliazione	60,00	130,00	95,00	47,50

II. CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

		fino a € 5.200,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	80,00	205,00	142,50	71,25
13	Consultazioni con il cliente	40,00	105,00	72,50	36,25
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	30,00	50,00	40,00	20,00
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	70,00	165,00	117,50	58,75
16	Assistenza udienza di trattazione	25,00	40,00	32,50	16,25
17	Assistenza ai mezzi di prova	55,00	165,00	110,00	55,00
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	55,00	95,00	75,00	37,50

		fino a € 5.200,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
19	Redazione delle difese	205,00	405,00	305,00	152,50
20	Discussione	70,00	210,00	140,00	70,00
21	Opera prestata per la conciliazione	55,00	165,00	110,00	55,00

		da € 5.200,01 a € 25.900,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	105,00	415,00	260,00	130,00
13	Consultazioni con il cliente	55,00	210,00	132,50	66,25
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	35,00	105,00	70,00	35,00
15	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	85,00	330,00	207,50	103,75
16	Assistenza udienza di trattazione	30,00	80,00	55,00	27,50
17	Assistenza ai mezzi di prova	85,00	330,00	207,50	103,75
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	60,00	190,00	125,00	62,50
19	Redazione delle difese	210,00	810,00	510,00	255,00
20	Discussione	110,00	425,00	267,50	103,75
21	Opera prestata per la conciliazione	85,00	330,00	207,50	103,75

CAPITOLO TREDICESIMO - *TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI IN MATERIA CIVILE*

		da € 25.900,01 a € 51.700,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	210,00	835,00	522,50	216,25
13	Consultazioni con il cliente	110,00	420,00	265,00	132,50
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	55,00	215,00	135,00	67,50
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	170,00	665,00	417,50	208,75
16	Assistenza udienza di trattazione	40,00	165,00	102,50	51,25
17	Assistenza ai mezzi di prova	170,00	665,00	417,50	208,75
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	100,00	385,00	242,50	121,25
19	Redazione delle difese	410,00	1.625,00	1.017,50	508,75
20	Discussione	215,00	855,00	535,00	267,50
21	Opera prestata per la conciliazione	170,00	665,00	417,50	20.875

		da € 51.700,01 a € 103.300,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	420,00	1.255,00	837,50	418,75
13	Consultazioni con il cliente	215,00	630,00	422,50	211,25
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	110,00	325,00	217,50	108,75
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	335,00	995,00	665,00	332,50
16	Assistenza udienza di trattazione	85,00	245,00	165,00	82,50
17	Assistenza ai mezzi di prova	335,00	995,00	665,00	332,50
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	195,00	580,00	387,50	193,75
19	Redazione delle difese	815,00	2.440,00	1.627,50	813,75
20	Discussione	430,00	1.285,00	857,50	428,75
21	Opera prestata per la conciliazione	335,00	995,00	665,00	332,50

		da € 103.300,01 a € 258.300,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	630,00	1.675,00	1.152,50	576,25
13	Consultazioni con il cliente	320,00	840,00	580,00	290,00
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	165,00	430,00	297,50	148,75
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	500,00	1.330,00	915,00	457,50
16	Assistenza udienza di trattazione	125,00	330,00	227,00	113,75
17	Assistenza ai mezzi di prova	500,00	1.330,00	915,00	457,50
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	295,00	770,00	532,50	266,25
19	Redazione delle difese	1.225,00	3.250,00	2.237,50	1.118,75
20	Discussione	645,00	1.710,00	1.177,50	588,75
21	Opera prestata per la conciliazione	500,00	1.330,00	915,00	457,50

		da € 258.300,01 a € 516.500,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	840,00	2.515,00	1.677,50	838,75
13	Consultazioni con il cliente	425,00	1.260,00	842,50	421,25
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	220,00	650,00	435,00	217,50
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	670,00	1.995,00	1.332,50	666,25
16	Assistenza udienza di trattazione	170,00	495,00	332,50	166,25
17	Assistenza ai mezzi di prova	670,00	1.995,00	1.332,50	666,25
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	390,00	1.160,00	775,00	387,50
19	Redazione delle difese	1.630,00	4.880,00	3.255,00	1.627,50
20	Discussione	860,00	2.570,00	1.715,00	857,50
21	Opera prestata per la conciliazione	670,00	1.995,00	1.332,50	666,25

CAPITOLO TREDICESIMO - *TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI IN MATERIA CIVILE*

		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	1.260,00	3.355,00	2.307,50	1.153,75
13	Consultazioni con il cliente	635,00	1.680,00	1.157,50	578,75
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	330,00	865,00	597,50	298,75
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	1.000,00	2.665,00	1.832,50	916,25
16	Assistenza udienza di trattazione	250,00	660,00	455,00	227,50
17	Assistenza ai mezzi di prova	1.000,00	2.665,00	1.832,5	916,25
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	585,00	1.545,00	1.065,00	532,50
19	Redazione delle difese	2.445,00	6.505,00	4.475,00	2.237,50
20	Discussione	1.290,00	3.245,00	2.357,50	1.178,75
21	Opera prestata per la conciliazione	1.000,00	2.665,00	1.832,50	916,25

		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	1.680,00	4.195,00	2.937,50	1.468,75
13	Consultazioni con il cliente	845,00	2.100,00	1.472,50	736,25
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	435,00	1.080,00	757,50	378,75
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	1.335,00	3.330,00	2.332,50	1.166,25
16	Assistenza udienza di trattazione	335,00	825,00	580,00	290,00
17	Assistenza ai mezzi di prova	1.335,00	3.330,00	2.332,50	1.166,25
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	775,00	1.935,00	1.355,00	677,50
19	Redazione delle difese	3.255,00	8.130,00	5.692,50	2.846,25
20	Discussione	1.715,00	4.285,00	3.000,00	1.500,00
21	Opera prestata per la conciliazione	1.335,00	3.330,00	2.332,50	1.166,25

		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	2.100,00	5.035,00	3.567,50	1.783,75
13	Consultazioni con il cliente	1.055,00	2.525,00	1.790,00	895,00
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	545,00	1.300,00	922,50	461,25
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	1.670,00	3.995,00	2.832,50	1.416,25
16	Assistenza udienza di trattazione	415,00	990,00	702,50	351,25
17	Assistenza ai mezzi di prova	1.670,00	3.995,00	2.832,50	1.416,25
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	970,00	2.320,00	1.645,00	822,50
19	Redazione delle difese	4.070,00	9.760,00	6.915,00	3.457,50
20	Discussione	2.145,00	5.140,00	3.642,50	1.821,25
21	Opera prestata per la conciliazione	2.832,50	3.995,00	2.832,50	1.416,25

		oltre € 5.164.600,00			
		coeff. min.	coeff. max	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	0,000407	0,000975	0,0006910	0,0003455
13	Consultazioni con il cliente	0,000204	0,000489	0,0003465	0,00017325
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	0,000106	0,000252	0,0001790	0,0000895
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	0,000323	0,000774	0,0005485	0,00027425
16	Assistenza udienza di trattazione	0,00080	0,000192	0,0001360	0,000068
17	Assistenza ai mezzi di prova	0,000323	0,000774	0,0005485	0,00027425
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	0,000188	0,000449	0,0003185	0,00015925
19	Redazione delle difese	0,000778	0,001890	0,0013340	0,0006670
20	Discussione	0,000415	0,000995	0,0007050	0,0003525
21	Opera prestata per la conciliazione	0,000323	0,000774	0,0005485	0,00027425

CAPITOLO TREDICESIMO - *TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI IN MATERIA CIVILE*

		di valore indeterminabile			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	210,00	1.255,00	732,50	366,25
13	Consultazioni con il cliente	110,00	630,00	370,00	185,00
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	55,00	325,00	190,00	95,00
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	170,00	995,00	582,50	291,25
16	Assistenza udienza di trattazione	45,00	245,00	145,00	72,50
17	Assistenza ai mezzi di prova	170,00	995,00	582,50	291,25
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	100,00	580,00	340,00	170,00
19	Redazione delle difese	410,00	2.440,00	1.425,00	712,50
20	Discussione	215,00	1.285,00	750,00	375,00
21	Opera prestata per la conciliazione	170,00	995,00	582,50	291,25

		di particolare importanza e indeterminabile			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
12	Studio della controversia	210,00	2.515,00	1.362,50	681,25
13	Consultazioni con il cliente	110,00	1.260,00	685,00	342,50
14	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	55,00	650,00	352,50	176,25
15	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	170,00	1.995,00	1.082,50	541,25
16	Assistenza udienza di trattazione	45,00	495,00	270,00	135,00
17	Assistenza ai mezzi di prova	170,00	1.995,00	1.082,50	541,25
18	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	100,00	1.160,00	630,00	315,00
19	Redazione delle difese	410,00	4.880,00	2.645,00	1.322,50
20	Discussione	215,00	2.570,00	1.392,50	696,25
21	Opera prestata per la conciliazione	170,00	1.995,00	1.082,50	541,25

III. CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO

		fino a € 5.200,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	80,00	260,00	170,00	85,00
23	Consultazioni con il cliente	40,00	130,00	85,00	42,50
24	Ricerca documenti	30,00	65,00	47,50	23,75
25	Redaz. ric. introduttivo/memoria di cost.	105,00	355,00	230,00	115,00
26	Istanza di sospensione	30,00	65,00	47,50	23,75
27	Redazione motivi aggiuntivi	105,00	355,00	230,00	115,00
28	Atto di intervento	30,00	65,00	47,50	23,75
29	Assistenza ai mezzi di prova	55,00	165,00	110,00	55,00
30	Memorie difensive per ognuna	210,00	560,00	385,00	192,50
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	70,00	290,00	180,00	90,00

		da € 5.200,01 a € 25.900,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	135,00	520,00	327,50	163,75
23	Consultazioni con il cliente	70,00	260,00	165,00	82,50
24	Ricerca documenti	35,00	135,00	85,00	42,50
25	Redaz. ric. introduttivo/memoria di cost.	180,00	710,00	445,00	222,50
26	Istanza di sospensione	35,00	135,00	85,00	42,50
27	Redazione motivi aggiuntivi	180,00	710,00	445,00	222,50
28	Atto di intervento	35,00	135,00	85,00	42,50
29	Assistenza ai mezzi di prova	85,00	330,00	207,50	103,75
30	Memorie difensive per ognuna	285,00	1.125,00	705,00	352,50
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	150,00	585,00	367,50	183,75

CAPITOLO TREDICESIMO - *TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI IN MATERIA CIVILE*

		da € 25.900,01 a € 51.700,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	265,00	1.045,00	655,00	327,50
23	Consultazioni con il cliente	135,00	520,00	327,50	163,75
24	Ricerca documenti	70,00	270,00	170,00	85,00
25	Redaz. ric. introduttivo/memoria di cost.	360,00	1.420,00	890,00	445,00
26	Istanza di sospensione	70,00	270,00	170,00	85,00
27	Redazione motivi aggiuntivi	360,00	1.420,00	890,00	445,00
28	Atto di intervento	70,00	270,00	170,00	85,00
29	Assistenza ai mezzi di prova	170,00	665,00	417,50	208,75
30	Memorie difensive per ognuna	565,00	2.255,00	1.410,00	705,00
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	295,00	1.170,00	732,50	366,25

		da € 51.700,01 a € 103.300,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	525,00	1.565,00	1.045,00	522,50
23	Consultazioni con il cliente	265,00	785,00	525,00	262,50
24	Ricerca documenti	140,00	405,00	272,50	136,25
25	Redaz. ric. introduttivo/memoria di cost.	715,00	2.130,00	1.422,50	711,25
26	Istanza di sospensione	140,00	405,00	272,50	136,25
27	Redazione motivi aggiuntivi	715,00	2.130,00	1.422,50	711,25
28	Atto di intervento	140,00	405,00	272,50	136,25
29	Assistenza ai mezzi di prova	335,00	995,00	665,00	332,50
30	Memorie difensive per ognuna	1.130,00	3.385,00	2.257,50	1.128,75
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	590,00	1.760,00	1.175,00	587,50

		da € 103.300,01 a € 258.300,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	785,00	2.090,00	1.437,50	718,75
23	Consultazioni con il cliente	395,00	1.045,00	720,00	360,00
24	Ricerca documenti	205,00	540,00	372,50	186,25
25	Redaz. ric. introduttivo/ memoria di cost.	1.070,00	2.840,00	1.955,00	977,50
26	Istanza di sospensione	205,00	540,00	372,50	186,25
27	Redazione motivi aggiuntivi	1.070,00	2.840,00	1.955,00	977,50
28	Atto di intervento	205,00	540,00	372,50	186,25
29	Assistenza ai mezzi di prova	500,00	1.330,00	915,00	457,50
30	Memorie difensive per ognuna	1.695,00	4.515,00	3.105,00	1.552,50
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	885,00	2.345,00	1.615,00	807,50

		da € 258.300,01 a € 516.500,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	1.050,00	3.135,00	2.092,50	1.046,25
23	Consultazioni con il cliente	525,00	1.570,00	1.047,50	523,75
24	Ricerca documenti	275,00	810,00	542,50	271,25
25	Redaz. ric. introduttivo/memoria di cost.	1.425,00	4.260,00	2.842,50	1.421,25
26	Istanza di sospensione	275,00	810,00	542,50	271,25
27	Redazione motivi aggiuntivi	1.425,00	4.260,00	2.842,50	1.421,25
28	Atto di intervento	275,00	810,00	542,50	271,25
29	Assistenza ai mezzi di prova	670,00	1.995,00	1.332,50	666,25
30	Memorie difensive per ognuna	2.260,00	6.775,00	4.517,50	2.258,75
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	1.175,00	3.520,00	2.347,50	1.173,75

CAPITOLO TREDICESIMO - *TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI IN MATERIA CIVILE*

		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	1.570,00	4.180,00	2.875,00	1.437,50
23	Consultazioni con il cliente	790,00	2.095,00	1.442,50	721,25
24	Ricerca documenti	410,00	1.080,00	745,00	372,50
25	Redaz. ric. introduttivo/memoria di cost.	2.135,00	5.680,00	3.907,50	1.953,75
26	Istanza di sospensione	410,00	1.080,00	745,00	372,50
27	Redazione motivi aggiuntivi	2.135,00	5.680,00	3.907,50	1.953,75
28	Atto di intervento	410,00	1.080,00	745,00	372,50
29	Assistenza ai mezzi di prova	1.000,00	2.665,00	1.832,50	916,25
30	Memorie difensive per ognuna	3.390,00	9.035,00	6.212,50	3.106,25
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	1.765,00	4.695,00	3.230,00	1.615,00

		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	2.095,00	5.225,00	3.660,00	1.830,00
23	Consultazioni con il cliente	1.050,00	2.620,00	1.835,00	917,50
24	Ricerca documenti	545,00	1.355,00	950,00	475,00
25	Redaz. ric. introduttivo/memoria di cost.	2.845,00	7.100,00	4.972,50	2.486,25
26	Istanza di sospensione	545,00	1.355,00	950,00	475,00
27	Redazione motivi aggiuntivi	2.845,00	7.100,00	4.972,50	2.486,25
28	Atto di intervento	545,00	1.355,00	950,00	475,00
29	Assistenza ai mezzi di prova	1.335,00	3.330,00	2.332,50	1.166,25
30	Memorie difensive per ognuna	4.520,00	11.295,00	7.907,50	3.953,75
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	2.350,00	5.870,00	4.110,00	2.055,00

		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	2.615,00	6.275,00	4.445,00	2.222,50
23	Consultazioni con il cliente	1.315,00	3.145,00	2.230,00	1.115,00
24	Ricerca documenti	680,00	1.625,00	1.152,50	576,25
25	Redaz. ric. introduttivo/ memoria di cost.	3.555,00	8.520,00	6.037,50	3.018,75
26	Istanza di sospensione	680,00	1.625,00	1.152,50	576,25
27	Redazione motivi aggiuntivi	3.555,00	8.520,00	6.037,50	3.018,75
28	Atto di intervento	680,00	1.625,00	1.152,50	576,25
29	Assistenza ai mezzi di prova	1.670,00	3.995,00	2.832,50	1.416,25
30	Memorie difensive per ognuna	5.650,00	13.555,00	9.602,50	4.801,25
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	2.940,00	7.045,00	4.992,50	2.496,25

		oltre € 5.164.600,00			
		coeff. min.	coeff. max	medio	1/2 medio
22	Studio della controversia	0,000506	0,0001215	0,0008605	0,00043025
23	Consultazioni con il cliente	0,000255	0,000609	0,0004320	0,0002160
24	Ricerca documenti	0,000132	0,000315	0,0002235	0,00011175
25	Redaz. ric. introduttivo/ memoria di cost.	0,000688	0,0001650	0,0011690	0,0005845
26	Istanza di sospensione	0,000132	0,000315	0,0002235	0,00011175
27	Redazione motivi aggiuntivi	0,000688	0,001650	0,0011690	0,0005845
28	Atto di intervento	0,000132	0,000315	0,0002235	0,00011175
29	Assistenza ai mezzi di prova	0,000323	0,000774	0,0005485	0,00027425
30	Memorie difensive per ognuna	0,001094	0,002625	0,0018595	0,00092975
31	Disc. in pubbl. ud. o in camera di cons.	0,000569	0,001364	0,0009665	0,00048325

IV. CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

		fino a € 5.200,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	125,00	260,00	192,50	96,25
33	Consultazioni con il cliente	65,00	130,00	97,50	48,75
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	55,00	70,00	62,50	31,25
35	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	110,00	235,00	172,50	86,25
36	Assistenza udienza di trattazione	40,00	55,00	47,50	23,75
37	Assistenza ai mezzi di prova	85,00	230,00	157,50	78,75
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	80,00	125,00	102,50	51,25
39	Redazione delle difese	295,00	560,00	427,50	213,75
40	Discussione	105,00	290,00	197,50	98,75
41	Opera prestata per la conciliazione	85,00	230,00	157,50	78,75

		da € 5.200,01 a € 25.900,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	135,00	520,00	327,50	163,75
33	Consultazioni con il cliente	70,00	260,00	165,00	82,50
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	60,00	140,00	100,00	50,00
35	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	120,00	475,00	297,50	148,75
36	Assistenza udienza di trattazione	45,00	115,00	80,00	40,00
37	Assistenza ai mezzi di prova	120,00	460,00	290,00	145,00
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	85,00	255,00	170,00	85,00
39	Redazione delle difese	300,00	1.125,00	712,50	356,25
40	Discussione	150,00	585,00	367,50	183,75
41	Opera prestata per la conciliazione	120,00	460,00	290,00	145,00

		da € 25.900,01 a € 51.700,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	265,00	1.045,00	655,00	327,50
33	Consultazioni con il cliente	135,00	520,00	327,50	163,75
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	75,00	280,00	177,50	88,75
35	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	240,00	950,00	595,00	297,50
36	Assistenza udienza di trattazione	60,00	235,00	147,50	73,75
37	Assistenza ai mezzi di prova	235,00	925,00	580,00	290,00
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	130,00	515,00	322,50	161,25
39	Redazione delle difese	565,00	2.255,00	1.410,00	705,00
40	Discussione	295,00	1.170,00	732,50	366,25
41	Opera prestata per la conciliazione	235,00	925,00	580,00	290,00

		da € 51.700,01 a € 103.300,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	525,00	1.565,00	1.045,00	522,50
33	Consultazioni con il cliente	265,00	785,00	525,00	262,50
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	145,00	420,00	282,50	141,25
35	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	480,00	1.425,00	952,50	476,25
36	Assistenza udienza di trattazione	120,00	355,00	237,50	118,75
37	Assistenza ai mezzi di prova	465,00	1.390,00	927,50	463,75
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	260,00	770,00	515,00	257,50
39	Redazione delle difese	1.130,00	3.385,00	2.257,50	1.128,75
40	Discussione	590,00	1.760,00	1.175,00	587,50
41	Opera prestata per la conciliazione	465,00	1.390,00	927,50	463,75

CAPITOLO TREDICESIMO - *TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI IN MATERIA CIVILE*

		da € 103.300,01 a € 258.300,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	785,00	2.090,00	1.437,50	718,75
33	Consultazioni con il cliente	395,00	1.045,00	720,00	360,00
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	215,00	560,00	387,50	193,75
35	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	715,00	1.900,00	1.307,50	653,75
36	Assistenza udienza di trattazione	180,00	475,00	327,50	163,75
37	Assistenza ai mezzi di prova	700,00	1.855,00	1.277,50	638,75
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	390,00	1.030,00	710,00	355,00
39	Redazione delle difese	1.695,00	4.515,00	3.105,00	1.552,50
40	Discussione	885,00	2.345,00	1.615,00	807,50
41	Opera prestata per la conciliazione	700,00	1.855,00	1.277,50	638,75

		da € 258.300,01 a € 516.500,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	1.050,00	3.135,00	2.092,50	1.046,25
33	Consultazioni con il cliente	525,00	1.570,00	1.047,50	523,75
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	285,00	840,00	562,50	281,25
35	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	955,00	2.850,00	1.902,50	951,25
36	Assistenza udienza di trattazione	240,00	710,00	475,00	237,50
37	Assistenza ai mezzi di prova	930,00	2.785,00	1.857,50	928,75
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	520,00	1.545,00	4.517,50	2.258,75
39	Redazione delle difese	2.260,00	6.775,00	4.517,50	2.258,75
40	Discussione	1.175,00	3.520,00	2.347,50	1.173,75
41	Opera prestata per la conciliazione	930,00	2.785,00	1.857,50	928,75

		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	1.570,00	4.180,00	2.875,00	1.437,50
33	Consultazioni con il cliente	790,00	2.095,00	1.442,50	721,25
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	425,00	1.125,00	775,00	387,50
35	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	1.430,00	3.800,00	2.615,00	1.307,50
36	Assistenza udienza di trattazione	360,00	950,00	655,00	327,50
37	Assistenza ai mezzi di prova	1.395,00	3.715,00	2.555,00	1.277,50
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	775,00	2.065,00	1.420,00	710,00
39	Redazione delle difese	3.390,00	9.035,00	6.212,50	3.106,25
40	Discussione	1.765,00	4.695,00	3.230,00	1.615,00
41	Opera prestata per la conciliazione	1.395,00	3.715,00	2.555,00	1.277,50

		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	2.095,00	5.225,00	3.660,00	1.830,00
33	Consultazioni con il cliente	1.050,00	2.620,00	1.835,00	917,50
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	565,00	1.405,00	985,00	492,50
35	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	1.905,00	4.750,00	3.327,50	1.663,75
36	Assistenza udienza di trattazione	480,00	1.185,00	832,50	416,25
37	Assistenza ai mezzi di prova	1.860,00	4.645,00	3.252,50	1.626,25
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	1.035,00	2.580,00	1.807,50	903,75
39	Redazione delle difese	4.520,00	11.295,00	7.907,50	3.953,75
40	Discussione	2.350,00	5.870,00	4.110,00	2.055,00
41	Opera prestata per la conciliazione	1.860,00	4.645,00	3.252,50	1.626,25

CAPITOLO TREDICESIMO - *TABELLA DEI COMPENSI CALMIERATI PER I DIFENSORI IN MATERIA CIVILE*

		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	2.615,00	6.275,00	4.445,00	2.222,50
33	Consultazioni con il cliente	1.315,00	3.145,00	2.230,00	1.115,00
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	705,00	1.685,00	1.195,00	597,50
35	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	2.380,00	5.700,00	4.040,00	2.020,00
36	Assistenza udienza di trattazione	595,00	1.425,00	1.010,00	505,00
37	Assistenza ai mezzi di prova	2.325,00	5.575,00	3.950,00	1.975,00
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	1.295,00	3.095,00	2.195,00	1.097,50
39	Redazione delle difese	5.650,00	13.555,00	9.602,50	4.801,25
40	Discussione	2.940,00	7.045,00	4.992,50	2.496,25
41	Opera prestata per la conciliazione	2.325,00	5.575,00	3.950,00	1.975,00

		oltre € 5.164.600,00			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	0,000506	0,0001215	0,0008605	0,00043025
33	Consultazioni con il cliente	0,000255	0,000609	0,0004320	0,0002160
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	0,000137	0,000326	0,0002315	0,00011575
35	Redaz.atto introduttivo/comparsa di risp.	0,000461	0,001104	0,0007825	0,00039125
36	Assistenza udienza di trattazione	0,000115	0,000276	0,0001955	0,00009775
37	Assistenza ai mezzi di prova	0,000450	0,001079	0,0007645	0,00038225
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	0,000251	0,000599	0,000425	0,0002125
39	Redazione delle difese	0,001094	0,002625	0,0018595	0,00092975
40	Discussione	0,000569	0,001364	0,0009665	0,00048325
41	Opera prestata per la conciliazione	0,000450	0,001079	0,0007645	0,00038225

		di valore indeterminabile			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	265,00	1.565,00	915,00	457,50
33	Consultazioni con il cliente	135,00	785,00	460,00	230,00
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	75,00	420,00	247,50	123,75
35	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	240,00	1.425,00	832,50	416,25
36	Assistenza udienza di trattazione	60,00	355,00	207,50	103,75
37	Assistenza ai mezzi di prova	235,00	1.390,00	812,50	406,25
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	130,00	770,00	450,00	225,00
39	Redazione delle difese	565,00	3.385,00	1.975,00	987,00
40	Discussione	295,00	1.760,00	1.027,50	513,75
41	Opera prestata per la conciliazione	235,00	1.390,00	812,50	406,25

		di particolare importanza e indeterminabile			
		minimo	massimo	medio	1/2 medio
32	Studio della controversia	265,00	3.135,00	1.700,00	850,00
33	Consultazioni con il cliente	135,00	1.570,00	852,50	426,25
34	Ispez. luoghi contr./Ricerca documenti	75,00	840,00	457,50	228,75
35	Redaz.atto introduttivo/ comparsa di risp.	240,00	2.850,00	1.545,00	772,50
36	Assistenza udienza di trattazione	60,00	710,00	385,00	192,50
37	Assistenza ai mezzi di prova	235,00	2.785,00	1.510,00	755,00
38	Memorie depositate fino all'ud. di p.c.	130,00	1.545,00	837,50	418,75
39	Redazione delle difese	565,00	6.775,00	3.670,00	1.835,00
40	Discussione	295,00	3.520,00	1.907,50	953,75
41	Opera prestata per la conciliazione	235,00	2.785,00	1.510,00	755,00







Finito di stampare nel mese di marzo 2009
presso Modulgrafica Forlivese, Forlì (FC)

